

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 maggio 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2001, n. 1.

Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per  
l'esercizio finanziario 1999 ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2001, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della  
Regione Trentino-Alto Adige per l'anno finanziario 2001 e  
bilancio triennale 2001-2003 ..... Pag. 3

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 25 maggio 2000, n. 11.

Interventi della provincia di Bolzano-Alto Adige a sostegno  
della promozione dei prodotti agroalimentari di qualità . Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 29 giugno 2000, n. 12.

Autonomia delle scuole ..... Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 2000 n. 13.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'asestamento del  
bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno  
finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative  
collegate ..... Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 2000 n. 14.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia  
di Bolzano per l'anno finanziario 2000 e per il trien-  
nio 2000-2002 ..... Pag. 16DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PRO-  
VINCIALE 4 gennaio 2000, n. 1.Modifica dei profili professionali delle attività artigiane.  
Pag. 16DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PRO-  
VINCIALE 18 gennaio 2000, n. 2.Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale  
25 giugno 1996, n. 21, concernente la denominazione e le  
competenze degli uffici della provincia di Bolzano .... Pag. 17DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PRO-  
VINCIALE 24 gennaio 2000, n. 3.Regolamento concernente l'organizzazione della Biblioteca  
provinciale italiana ..... Pag. 18

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2001, n. 1.

Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole sta-  
tali e paritarie ..... Pag. 20

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2000, n. 1.

**Disciplina dell'attività di tassidermia** ..... Pag. 21

### REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2001, n. 1

**Riconoscimento ed istituzione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali** ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2001, n. 2.

**Costituzione dell'autorità di bacino della Basilicata.**  
Pag. 25

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2001, n. 3.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 46** ..... Pag. 29

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2001, n.4.

**Modifica ed integrazione alle leggi regionali n. 22/1998 e n. 2/2000** ..... Pag. 30

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2001, n. 5.

**Riconoscimento ai fini contributivi del periodo pregresso personale assunto legge n. 219/1981** ..... Pag. 31

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Trento)**

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2001, n. 1.

**Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1999.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 9 gennaio 2001)*

*(Omissis).*

01R0156

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2001, n. 2.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per l'anno finanziario 2001 e bilancio triennale 2001-2003.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 9 gennaio 2001)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Esercizio provvisorio del bilancio 2001*

1. La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 ad esercitare provvisoriamente dal 1° gennaio 2001 e fino a quando sia approvato per legge, ma comunque non oltre il 30 aprile 2001, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 e il bilancio triennale 2001-2003.

**Art. 2.**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2001.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 7 gennaio 2001

*La presidente della giunta regionale*  
COGO

*Il commissario del Governo per la provincia di Trento: DE MURO*

01R0157

**(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 25 maggio 2000, n. 11.

**Interventi della provincia di Bolzano-Alto Adige a sostegno della promozione dei prodotti agroalimentari di qualità.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 25 maggio 2000)*

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Obiettivo generale*

1. La provincia autonoma di Bolzano promuove lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti locali agroalimentari di qualità nell'interesse della salute e del benessere del consumatore, della produzione e della tutela dell'ambiente.

**Art. 2.**

*Interventi*

1. È consentita l'assunzione di spese o la concessione di contributi per tutte le iniziative promozionali in senso lato tese a far conoscere ad un largo pubblico i prodotti di cui all'art. 1.

2. Sono considerate azioni promozionali in particolare:

- a) le ricerche di mercato e le analisi di marketing;
- b) la pubblicità classica sui giornali e riviste, a mezzo radio, TV ed Internet;
- c) la cartellonistica, le sponsorizzazioni ed il materiale pubblicitario;
- d) le attività di pubbliche relazioni e convegni;
- e) le attività di promozione delle vendite;
- f) le fiere, le mostre ed esposizioni e le attività promozionali in senso stretto.

3. Sono consentite iniziative promozionali solo a favore dei prodotti locali tesi a garantire una sana alimentazione, la cui qualità sia certificata da apposito disciplinare di produzione conformemente alle vigenti normative europea, nazionale o provinciale.

**Art. 3.**

*Modalità di intervento*

1. La promozione avviene tramite l'assunzione diretta di spese da parte della provincia o la concessione di contributi a fondo perduto nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in vigore.

**Art. 4.**

*Beneficiari*

1. Possono essere concessi contributi alle associazioni di categoria o a loro emanazioni per le iniziative messe in atto dalle stesse nel settore di rispettiva competenza. Tali organizzazioni possono avvalersi della collaborazione della Camera di commercio o di altri enti e tal fine incaricati. In quest'ultimo caso il contributo può essere concesso direttamente a questi ultimi.

2. Con provvedimento della giunta provinciale potranno essere autorizzate anticipazioni fino al 70 per cento dei contributi concessi. L'importo restante verrà liquidato a consuntivo sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa.

3. Per l'effettuazione di ricerche di mercato, la partecipazione/ l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni o altre attività promozionali in senso stretto possono essere concessi contributi anche a singole aziende di produzione.

#### Art. 5.

##### Entità dell'intervento

1. L'entità delle spese a carico della provincia o del contributo è determinata secondo criteri da adottarsi da parte della giunta provinciale nel rispetto peraltro delle seguenti percentuali massime d'intervento a carico dell'ente pubblico:

a) 50 per cento nel caso di pubblicità classica su giornali e riviste, a mezzo radio, TV ed Internet, di azioni di cartellonistica e di sponsorizzazione, di realizzazione di materiale pubblicitario e di attività di promozione delle vendite. Detta percentuale può essere elevata fino al 75 per cento nel caso di prodotti marginali o di nicchia, rispetto al valore complessivo della produzione agroalimentare locale. L'elenco dei prodotti deve essere definito dalla giunta provinciale. Il valore del venduto di ciascuno dei prodotti suddetti non deve superare la media annua di 3.000.000 di Ecu;

b) 100 per cento nel caso di ricerche di mercato e di analisi di marketing, fiere, mostre ed esposizioni ed altre attività promozionali in senso stretto. Detta percentuale è ridotta al 50 per cento nel caso di contributo ai produttori singoli rappresentanti piccole e medie imprese (PMI). Va in ogni caso rispettata la regola *de minimis*.

2. In caso di prodotti agroalimentari locali ancora poco conosciuti sul mercato europeo o forniti quasi esclusivamente da piccole e medie imprese (PMI) che non dispongono di mezzi sufficienti per pubblicizzare la loro produzione e per le quali le spese di pubblicità ammesse dalla giunta provinciale sarebbero comunque superiori al vantaggio ricavato, l'entità della spesa o del contributo può essere elevata fino all'80 per cento.

#### Art. 6.

##### Norme di applicazione

1. Con deliberazione della giunta provinciale vengono definiti i criteri e le misure di contribuzione in relazione alle diverse tipologie di iniziative promozionali ammesse.

#### Art. 7.

##### Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3 miliardi (1.549.370,70 euro), alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di quota corrispondente dello stanziamento iscritto nel bilancio 2000 (capitolo n. 102115) nel fondo per oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi.

2. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà stabilita con legge finanziaria annuale.

3. La giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche, ad adottare le variazioni di bilancio conseguenti per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.

#### Art. 8.

##### Notifica alla Commissione europea

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione dell'avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 25 maggio 2000

*Il presidente della giunta regionale*  
DURNWALDER

*Il commissario del Governo*  
Scoz

00R0672

EGGE PROVINCIALE 29 giugno 2000, n. 12.

#### Autonomia delle scuole.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 dell'11 luglio 2000)

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Ambito di applicazione

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 19 dello statuto di autonomia, le norme della presente legge si applicano ai circoli delle scuole elementari ed agli istituti di istruzione secondaria ed artistica a carattere statale della provincia, di seguito denominati istituzioni scolastiche o scuole.

2. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di cui all'art. 2, comma 4, adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni della presente legge relative alla determinazione dei *curricoli*, dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione.

3. L'ordinamento delle scuole materne provinciali si orienta in base ai principi dell'autonomia scolastica come definiti nella presente legge.

#### Art. 2.

##### Autonomia delle istituzioni scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche è attribuita la personalità giuridica. Esse sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, nonché amministrativa e finanziaria, ai sensi della presente legge.

2. Le istituzioni scolastiche autonome sono responsabili della definizione e realizzazione dell'offerta formativa. A tal fine interagiscono anche tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi fra le esigenze e le potenzialità individuali della persona e gli obiettivi generali del sistema di istruzione.

3. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, di formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche con decreto del presidente della giunta provinciale a decorrere dal 1° settembre 2000.

#### Art. 3.

##### Dimensioni delle istituzioni scolastiche

1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire alle istituzioni stesse l'efficace esercizio dell'autonomia. Nel quadro di una programmazione volta ad agevolare il diritto all'istruzione attraverso una distribuzione efficace dell'offerta formativa sul territorio, il dimensionamento è finalizzato a dare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche, ad assicurare ad esse la necessaria capacità di confronto e interazione con la comunità locale, a consentire l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolare la capacità di apprendimento e di socializzazione.

2. La giunta provinciale, sentito il consiglio scolastico provinciale, individua i requisiti dimensionali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche nonché le

deroghe dimensionali necessarie per garantire anche agli alunni e alle alunne in situazioni territoriali con particolari difficoltà geografiche o con particolari peculiarità linguistiche la fruizione del diritto allo studio.

3. Avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 e sentiti i pareri del consiglio scolastico provinciale e delle comunità comprensoriali, la giunta provinciale approva ed aggiorna, con cadenza quinquennale, il piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche tenendo conto delle condizioni territoriali e socio-economiche, dei programmi specifici di insegnamento, delle strutture scolastiche esistenti ed in particolare della consistenza demografica di ciascun gruppo linguistico con le sue peculiari caratteristiche ed esigenze socio-culturali. Nella definizione del piano è possibile procedere alla costituzione di istituti comprensivi di scuole materne, elementari e secondarie di primo e di secondo grado, a seconda delle necessità riscontrate. Il piano di distribuzione territoriale delle scuole delle località ladine è approvato sentita l'assemblea dei sindaci di tali località, in luogo delle comunità comprensoriali.

4. In attuazione del piano di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche sono istituite, trasformate, aggregate o soppresse con decreto del presidente della giunta provinciale.

#### Art. 4.

##### Piano dell'offerta formativa

1. Ogni istituzione scolastica predispone con la partecipazione di tutte le sue componenti il piano dell'offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi formativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a norma dell'art. 5, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio, anche con riferimento alle specifiche esigenze di ciascun gruppo linguistico. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalità del personale della scuola.

3. Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio di circolo o di istituto, sentite le proposte formulate dai consigli o dalle assemblee dei genitori nonché, per le scuole secondarie superiori, anche degli studenti e delle studentesse. Il piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Il piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle alunne e alle famiglie nelle forme ritenute più efficaci dalle singole istituzioni scolastiche.

#### Art. 5.

##### Definizione dei curricoli

1. La provincia definisce, sentito il consiglio scolastico provinciale, con propria legge, ai sensi della normativa vigente in materia di programmi ed orari di insegnamento, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a) gli obiettivi generali del processo formativo;
- b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni e delle alunne;
- c) le discipline e attività fondamentali e il relativo monte ore annuale;
- d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei *curricoli*, comprensivo della quota obbligatoria di base e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni fra discipline e attività della quota fondamentale del *curricolo*;
- f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni e delle alunne e il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi.

2. Le istituzioni scolastiche determinano nel piano dell'offerta formativa il *curricolo* obbligatorio per i propri alunni e le proprie alunne, integrando le discipline e attività obbligatorie fondamentali con discipline e attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del *curricolo* le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessi-

bilità previste dal comma 1, lettera e), fermo restando comunque per le scuole delle località ladine la ripartizione paritetica delle materie in lingue d'insegnamento italiano e tedesco.

3. Nell'ambito del *curricolo* determinato ai sensi del comma 2, la singola istituzione scolastica può diversificare l'offerta formativa tra corsi, classi e gruppi di alunni, con possibilità di opzione da parte degli alunni e delle alunne e delle famiglie, avvalendosi delle professionalità dei docenti previsti nell'organico funzionale dell'istituzione scolastica stessa.

4. Il *curricolo* della singola istituzione scolastica può essere definito anche d'intesa con il sistema della formazione professionale provinciale, come pure attraverso una integrazione con i progetti formativi promossi e finanziati dall'Unione europea nonché da enti in Italia e all'estero.

5. L'adozione di nuove scelte *curricolari* o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli alunni e delle alunne e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

#### Art. 6.

##### Autonomia didattica

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e delle finalità generali del sistema scolastico a norma dell'art. 5, concretizzano gli obiettivi generali e specifici in percorsi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni e di tutte le alunne, riconoscono e valorizzano le diversità e promuovono la potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. L'autonomia didattica si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, forme organizzative, tempi di insegnamento e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'offerta di insegnamenti opzionali e facoltativi.

3. I tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività sono regolati nel modo più adeguato al tipo di studi nonché ai ritmi e stili di apprendimento degli alunni e delle alunne. A tal fine, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del *curricolo* obbligatorio di cui all'art. 5, degli spazi orari residui;
- c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni e delle alunne nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni e alle alunne in situazione di handicap;
- d) l'attivazione di percorsi didattici finalizzati a valorizzare gli alunni e le alunne particolarmente dotati;
- e) l'articolazione modulare di gruppi di alunni e alunne provenienti dalla stessa o da diverse classi, anche da diversi anni di corso;
- f) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano, inoltre, l'offerta di iniziative di recupero e sostegno, come pure iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica.

5. Le istituzioni scolastiche adottano anche opportune iniziative finalizzate a promuovere la continuità educativa, didattica ed organizzativa nonché di orientamento scolastico e professionale.

6. Il collegio dei docenti determina le modalità e i criteri di valutazione degli alunni e delle alunne nel rispetto della normativa vigente.

7. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni e delle singole alunne sono individuati dal collegio dei docenti, avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art. 5, e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi fra diversi tipi di percorsi di studi, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi nonché di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.

8. Sono altresì individuati dal collegio dei docenti i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e dalle alunne e debitamente accertate o certificate.

#### Art. 7.

##### *Autonomia organizzativa*

1. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, e diversificazione per garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico, il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative ed il coordinamento con il contesto territoriale.

2. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti collettivi di lavoro, sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo, e indirizzo di studio. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

3. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle direttive emanate dalla giunta provinciale.

4. L'orario complessivo del *curricolo* e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie nonché l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali.

5. Ogni istituzione, scolastica adotta con deliberazione del consiglio di circolo o di istituto il proprio regolamento interno e applica i principi contenuti nella carta dei servizi.

#### Art. 8.

##### *Autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione*

1. L'autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione è esercitata nei limiti della proficua attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa ed è volta a sviluppare la qualità dell'offerta formativa attraverso il sostegno dei processi di innovazione e sperimentazione.

2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o fra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, tenendo conto del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, e curano in particolare:

- a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- b) la formazione e l'aggiornamento professionale interno del personale;
- c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
- d) la riflessione sulle diverse valenze delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
- e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
- f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici.

3. Ai fini della validità dei titoli di studio, la giunta provinciale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, riconosce i progetti innovativi delle singole istituzioni scolastiche riguardanti le innovazioni degli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'art. 5.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando sia collegamenti reciproci, sia collegamenti con l'Amministrazione provinciale e gli Istituti pedagogici come pure con il Centro europeo dell'educazione - Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e le università, assumendosi i relativi oneri; tali collegamenti possono estendersi, inoltre, ad altri soggetti pubblici o privati, anche esteri.

#### Art. 9.

##### *Reti di scuole*

1. Le istituzioni scolastiche possono collegarsi mediante un accordo di rete per il raggiungimento di proprie finalità istituzionali condivise sulla base di progetti concordati.

2. L'accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di formazione e aggiornamento interno, di amministrazione e contabilità nonché di acquisto di beni e servizi, come pure prevedere lo scambio temporaneo di docenti tra le istituzioni scolastiche con le modalità che saranno stabilite in sede di contrattazione collettiva.

3. L'accordo è approvato dal consiglio di circolo o di istituto e se prevede attività didattiche, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di formazione e aggiornamento interno, anche dal collegio dei docenti delle scuole interessate per la parte di propria competenza.

4. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto di cui all'art. 15 possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento di compiti organizzativi, di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori a personale dotato di documentate esperienze e competenze specifiche.

5. L'accordo tra le scuole collegate in rete individua le competenze dell'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni.

6. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università, con istituzioni, enti, imprese, associazioni o con singoli esperti, che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

7. Le istituzioni scolastiche possono, altresì, aderire ed accordi e convenzioni per partecipare a progetti formativi a livello locale, nazionale ed internazionale.

8. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti di carattere formativo coerenti col proprio piano dell'offerta formativa.

#### Art. 10.

##### *Ampliamento dell'offerta formativa*

1. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in iniziative coerenti con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e delle proprie alunne, dei giovani in età scolare e degli adulti a norma delle disposizioni previste nei commi 2, 3, 4 e 5. Le iniziative prevedono anche l'utilizzazione delle strutture e delle tecnologie in orari extrascolastici, raccordi con il mondo del lavoro e iniziative di partecipazione a programmi provinciali, nazionali e comunitari nonché di istituzioni pubbliche interne ed estere.

2. I *curricoli* obbligatori delle istituzioni scolastiche possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, tenendo conto delle aspettative delle famiglie e, nelle scuole secondarie superiori, anche degli studenti e delle studentesse. Le istituzioni scolastiche programmano tali iniziative in favore dei propri alunni e delle proprie alunne nonché dei giovani in età scolare anche sulla base di accordi con i comuni, con altri enti, con organizzazioni sociali ed economiche, con associazioni o con privati.

3. Le iniziative in favore degli adulti sono finalizzate al conseguimento dei titoli di studio corrispondenti agli indirizzi di studio della singola istituzione scolastica. Le predette iniziative possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, qualitative professionali conseguite nelle scuole di formazione professionale e accertate esperienze di autoformazione. Il collegio dei docenti valuta tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

4. Le iniziative non finalizzate al conseguimento dei titoli di cui al comma 3, e che devono essere coerenti con gli indirizzi dell'istituzione scolastica proponente, sono raccordate ai sensi del principio di sussidiarietà con le iniziative programmate dalle agenzie di educazione permanente di cui alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41.

5. Le istituzioni scolastiche possono promuovere specifiche iniziative di informazione e aggiornamento destinate ai genitori degli alunni e delle alunne.

#### Art. 11.

##### *Autonomia amministrativa*

1. Le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e delle alunne e disciplinano, a norma delle disposizioni vigenti, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la valutazione e la disciplina, secondo quanto previsto in materia dallo statuto degli studenti e delle studentesse. Le scuole disciplinano, altresì, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti scolastici e formativi e la partecipazione a progetti territoriali e internazionali.

2. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni relative all'amministrazione del bilancio e alla gestione del patrimonio e delle strutture. Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le modalità di esercizio ed ogni adempimento, contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale, come pure all'effettuazione delle spese in economia.

3. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite tutte le competenze in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale docente con esclusione delle seguenti:

- a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
- b) reclutamento del personale docente con rapporto a tempo indeterminato;
- c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di Istituto;
- d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente provinciale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
- e) corresponsione di emolumenti al personale docente e direttivo;
- f) trattamento di previdenza e quiescenza del personale docente e direttivo;
- g) riconoscimento dei servizi e, sviluppo della carriera.

4. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente.

5. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le disposizioni in materia di disciplina del personale e degli alunni e delle alunne, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione all'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato il provvedimento, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale il provvedimento diviene definitivo. I provvedimenti divengono altresì definitivi a seguito della decisione del reclamo.

#### Art. 12.

##### *Autonomia finanziaria*

1. Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono, in quanto spettanti ai sensi della normativa vigente:

- a) le assegnazioni della provincia;
- b) le assegnazioni dei comuni;
- c) le tasse scolastiche determinate dalla giunta provinciale e i contributi degli alunni e delle alunne;
- d) i contributi di altri enti e istituzioni, di imprese o privati;
- e) i proventi derivanti da convenzioni stipulate dalle istituzioni scolastiche ovvero da alienazioni di beni disponibili;
- f) donazioni, eredità e legati, proventi e erogazioni liberali;
- g) ogni altra entrata di natura economica, di qualsiasi titolo.

2. Le assegnazioni della provincia per il finanziamento dell'attività scolastica sono distinte in assegnazioni ordinarie e straordinarie. Le assegnazioni sono disposte sulla base di criteri fissati dalla giunta provinciale.

3. La giunta provinciale determina le assegnazioni ordinarie sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni tenendo conto della entità e complessità della singola scuola.

4. Le assegnazioni straordinarie sono finalizzate alla copertura di spese imprevedibili o alla realizzazione di progetti di particolare complessità.

5. La provincia e i comuni nell'ambito delle loro competenze, garantiscono a tutte le istituzioni scolastiche una dotazione di base finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento dell'attività scolastica.

6. Le assegnazioni ordinarie della provincia sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun tipo e indirizzo di scuola.

7. Al controllo di regolarità amministrativa e contabile provvedono uno o più nuclei di controllo, nominati dall'intendente scolastico competente. I nuclei sono composti da personale provinciale qualificato in materia amministrativa e contabile o da esperti esterni appositamente incaricati. Criteri e modalità di funzionamento sono stabiliti con il regolamento di esecuzione di cui al comma 8.

8. Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria ed amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche, per la formazione del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili nonché per la regolazione del servizio di cassa, la redazione degli inventari e il riscontro della gestione finanziaria.

9. Ai fini del perseguimento dell'efficienza o dell'economicità della gestione delle risorse finanziarie, l'amministrazione provinciale può assumere direttamente singole spese connesse allo svolgimento dell'attività scolastica. La giunta provinciale stabilisce le tipologie di spese. Inoltre la provincia cura la manutenzione straordinaria delle scuole secondarie di secondo grado.

#### Art. 13.

##### *Qualifica e competenze del dirigente scolastico e della dirigente scolastica*

1. Contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, ai capi d'istituto che abbiano frequentato, ai sensi delle vigenti disposizioni, apposito corso di formazione è conferita la qualifica dirigenziale.

2. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è titolare delle relazioni sindacali. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica è il superiore del personale assegnato all'istituzione scolastica autonoma dalla provincia e dai comuni.

3. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e le migliori condizioni per l'apprendimento nonché la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'attuazione del diritto all'apprendimento degli alunni e delle alunne, per l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica e per l'esercizio della libertà educativa delle famiglie, in quanto diritto primario.

4. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In conformità al piano dell'offerta formativa, alle disposizioni vigenti ed ai principi e criteri stabiliti con contrattazione collettiva il dirigente scolastico o la dirigente scolastica attribuisce al personale della scuola le funzioni da svolgere.

5. In base ai criteri generali deliberati dal consiglio di circolo o di istituto, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica definisce l'orario di servizio della scuola, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro del personale scolastico, in relazione alle esigenze funzionali della scuola e della comunità locale.

6. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è responsabile dei risultati che sono valutati tenuto conto della specificità delle loro funzioni.

7. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assume le funzioni amministrativo-contabili della giunta esecutiva di cui all'art. 8 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, fatte salve le specifiche competenze affidate al responsabile amministrativo o alla responsabile amministrativa in tale materia.

8. È competenza del dirigente scolastico o della dirigente scolastica l'autorizzazione all'uso dei locali scolastici per le attività extrascolastiche. Contro il provvedimento di diniego dell'utilizzo di edifici e impianti scolastici, per iniziative extrascolastiche è ammesso ricorso per gli immobili di proprietà della provincia al competente assessore provinciale al patrimonio e per gli altri immobili all'ente proprietario, che decide in via definitiva. Per gli immobili di proprietà della provincia l'assessore provinciale al patrimonio decide in via definitiva, sentiti le assessorie o gli assessori competenti.

#### Art. 14.

##### *Coordinamento delle competenze*

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

2. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica esercita le funzioni di cui all'art. 13 nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa assume funzioni di coordinamento dei servizi di segreteria, di contabilità e dei servizi ausiliari, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica.

5. I profili professionali del personale non docente e le relative qualifiche sono ridisegnati al fine di adeguarli alle esigenze delle scuole autonome. Le istituzioni scolastiche concorrono, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione culturale e professionale del relativo personale.

6. Il personale della scuola, i genitori, gli studenti e le studentesse partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia nell'ambito delle rispettive responsabilità.

#### Art. 15.

##### *Dotazioni organiche*

1. La giunta provinciale stabilisce con cadenza triennale la dotazione organica complessiva dei ruoli provinciali del personale dirigente, docente, educativo nonché amministrativo ed assistente, sentite le organizzazioni sindacali.

2. L'organico complessivo del personale docente comprende anche posti da utilizzare per l'integrazione degli alunni e delle alunne in situazione di handicap, per iniziative complementari ed integrative, anche in riferimento all'art. 6, comma 3, lettera d), per attività di supporto dei processi educativi e formativi, per lo sviluppo dell'innovazione e della sperimentazione, per interventi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica.

3. Entro il limite della dotazione organica complessiva di cui al comma 1 gli intendenti scolastici competenti determinano gli organici funzionali delle singole istituzioni scolastiche in base ai criteri emanati dalla giunta provinciale.

#### Art. 16.

##### *Sistema di valutazione*

1. La valutazione del sistema scolastico provinciale si realizza nelle forme della autovalutazione delle scuole e della valutazione esterna effettuata dal comitato provinciale di cui all'art. 17.

2. Le istituzioni scolastiche, autonome verificano il proprio rendimento con adeguate procedure e strumenti e si autovalutano comparando, eventualmente anche con il supporto di consulenti esterni, i risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati nel proprio piano dell'offerta formativa nonché con gli standard di apprendimento relativi alle competenze degli alunni e delle alunne e quelli relativi alla qualità del servizio stabiliti ai sensi dell'art. 5.

3. La valutazione esterna ha come scopo la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del sistema scolastico nel suo complesso, nelle sue articolazioni e nelle istituzioni scolastiche, l'esame degli effetti delle scelte di politica scolastica e norme legislative nel settore scolastico nonché della idoneità dei programmi, delle sperimentazioni e delle altre iniziative progettuali al fine del miglioramento dell'offerta formativa. La valutazione è inquadrata nel contesto nazionale ed internazionale utilizzando tra l'altro indicatori, procedure e strumenti comuni adottati nei diversi paesi.

#### Art. 17.

##### *Comitato provinciale di valutazione per la qualità del sistema scolastico*

1. Per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle località ladine è istituito il rispettivo comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico, i cui componenti sono nominati dalla giunta provinciale.

2. Ogni comitato è formato da esperti qualificati nel campo della formazione e della valutazione, dei quali almeno la metà scelti al di fuori dal settore scolastico della provincia, degli istituti pedagogici provinciali e dell'amministrazione provinciale. Il numero dei componenti in ogni caso non può essere superiore a nove.

3. I comitati provinciali coordinano le proprie attività attraverso appositi incontri da tenersi almeno due volte nel corso dell'anno scolastico e collaborano con il corrispondente servizio nazionale nonché con analoghe istituzioni estere.

4. I comitati provinciali si avvalgono per la realizzazione delle loro attività di propri nuclei operativi.

5. Competenze, sede e modalità di funzionamento di ciascuno comitato e dei nuclei operativi di supporto sono stabilite con regolamento di esecuzione.

#### Art. 18.

##### *Diplomi e modelli di certificazione*

1. La giunta provinciale, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale, approva i diplomi e i modelli di certificazione per le scuole di ogni ordine, tipo e grado.

2. Le certificazioni indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa e liberamente scelte dagli alunni e dalle alunne e debitamente certificate.

#### Art. 19.

##### *Calendario scolastico*

1. L'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

2. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni, ridotti nelle scuole con orario settimanale diviso su cinque giorni in proporzione al numero delle settimane di lezione e tenendo invariato il numero complessivo di ore annuali.

3. La giunta provinciale, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale, fissa il termine delle lezioni e il calendario degli scrutini finali e degli esami; emana inoltre direttive in ordine all'inizio delle lezioni, alle vacanze e interruzioni delle lezioni nonché alle iniziative parascolastiche, compresi gli scambi degli alunni e delle alunne.

#### Art. 20.

##### *Innovazione degli ordinamenti degli studi*

1. La giunta provinciale può promuovere progetti volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata.

2. Sui progetti di cui al comma 1 è acquisita l'intesa del Ministero della pubblica istruzione.

3. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni e dalle alunne nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri fissati dalla giunta provinciale d'intesa con il ministero della pubblica istruzione.

## Art. 21.

*Norme finali*

1. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le attività di competenza delle istituzioni scolastiche.

## Art. 22.

*Norme transitorie*

1. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il 15 per cento del relativo monte orario annuale.

2. Al fine di garantire il regolare e tempestivo esercizio da parte delle istituzioni scolastiche dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, fino a quando non saranno approvate le leggi provinciali di cui all'art. 5, comma 1, i provvedimenti contemplati dall'art. 5, comma 1, sono adottati con decreto del presidente della giunta provinciale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

3. Fino a quando non sono emanati i regolamenti d'esecuzione di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 12, comma 8, continuano ad applicarsi le vigenti istruzioni amministrativo-contabili provinciali.

## Art. 23.

*Abrogazione e modifica di disposizioni legislative*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 5, 16 e 17 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22;

b) la legge provinciale 17 agosto 1979, n. 13;

c) l'art. 15 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13;

d) l'art. 4, i commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 5, gli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25;

e) l'art. 15, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, l'art. 16 e l'art. 24-bis della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20;

f) l'art. 6 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2;

g) la legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49;

h) il comma 4, dell'art. 75, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8;

i) i primi due periodi del comma 2, nonché i commi 4 e 5 dell'art. 3 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37;

j) il comma 5 dell'art. 21-sexies della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20.

2. Sono modificate le seguenti disposizioni:

a) al comma 3, dell'art. 22, della legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25, le parole: «*per l'attuazione di progetti pedagogico-didattici nella scuola*» sono soppresse;

b) al comma 2, dell'art. 17, della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sono soppresse le parole: «*ed alle scuole*».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 29 giugno 2000

*Il presidente della giunta regionale*  
DURNWÄLDER

*Visto: il commissario del Governo*  
SCOZ

00R0673

## LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 2000 n. 13.

**Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 5 settembre 2000)*

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE PROVINCIALI E DISCIPLINA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI

## Art. 1.

*(Omissis).*

## Art. 2.

*Modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale» - abrogazione della tassa annuale sugli apparecchi radiologici*

1. L'art. 29 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2001.

## Art. 3.

*Modifiche alla legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante «Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica»*

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, è così sostituito:

«1. A partire dal 1° gennaio 2001 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica sono così determinati:

a) per uso potabile, domestico ed antincendio: L. 20.000 per ogni litro al secondo, con un canone annuo minimo di L. 50.000;

b) per uso irriguo: L. 3.000 per ogni litro al secondo, con un canone annuo minimo di L. 30.000;

c) per uso idroelettrico: L. 10.500 per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, con un canone annuo minimo di L. 100.000;

d) per uso forza motrice (molino, segheria): L. 10.500 per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, con un canone annuo minimo di L. 50.000;

e) per uso industriale, riscaldamento, raffreddamento, impianti di autolavaggio e lavaggio inerti: L. 220.000 per ogni litro al secondo: il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riutilizzo delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico nello stesso corpo idrico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate; comunque il canone annuo minimo è pari a L. 500.000;

f) per produzione di neve artificiale: L. 220.000 per ogni litro al secondo, con un canone annuo minimo di L. 500.000;

g) per piscicoltura, per l'uso nelle strutture di lavorazione delle cooperative agricole e per gli usi non previsti dalle lettere da a) a f): L. 5.000 per ogni litro al secondo, con un canone annuo minimo di L. 100.000.»

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, è così sostituito:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il canone annuo per l'uso idroelettrico oltre 3.000 chilowatt è stabilito nella misura di L. 30.000 per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, è inserito il seguente comma:

«2-bis. I canoni e sovracani di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, alla legge 22 dicembre 1953, n. 959, e successive modifiche, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, e successive modifiche, salvo quanto diversamente disciplinato dai commi 1 e 2, restano fissati nella misura prevista dalla normativa statale. La giunta provinciale determina le modalità di riscossione e di destinazione dei relativi proventi a far data dal 1° gennaio 2000. I relativi importi possono essere aggiornati annualmente dalla giunta provinciale entro il limite massimo delle variazioni in aumento del costo della vita, secondo l'indice rilevato dall'ISTAT».

4. Il comma 12 dell'art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«12. I canoni riferiti a tutte le utenze di acque divenute pubbliche ai sensi dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, decorrono dalla data del 1° gennaio 2002.».

#### Art. 4.

*Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assessamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«2. Coloro che hanno conseguito un diploma o un titolo di studio presso scuole superiori o università aventi sede in provincia di Bolzano, all'atto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale non devono corrispondere la tassa di cui all'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«4. In attesa della regolare entrata in funzione del sistema interregionale di gestione delle tasse automobilistiche previsto dal protocollo di intesa di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, il termine indicato al comma 3 è prorogato di un anno.».

3. L'art. 13 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 13 (*Oggetto dell'imposta*) — 1. L'imposta provinciale di trascrizione si applica agli atti e alle formalità individuate con il decreto del Ministero delle finanze emanato ai sensi dell'art. 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

4. Il comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. L'imposta è corrisposta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta delle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione presso il PRA. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.».

5. L'art. 17 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«An. 17 (*Esenzioni e riduzioni dell'imposta*) — 1. Si applicano le esenzioni e riduzioni espressamente previste a livello nazionale per l'imposta provinciale di trascrizione dalla vigente normativa statale, nonché quelle estensibili analogicamente all'imposta stessa in quanto compatibili e determinate dalla giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

6. Il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

«1. La liquidazione, la riscossione, la contabiizzazione dell'imposta provinciale e i relativi controlli, le modalità di accertamento, recupero e rimborso, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento ed i relativi ricorsi amministrativi sono disciplinati con regolamento di esecuzione.».

7. L'art. 19 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

«Art. 19 (*Sanzioni*) — 1. Per l'omissione o ritardo nella richiesta di formalità e del connesso pagamento dell'imposta si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

8. Dopo l'art. 21-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 21-*quater*, 21-*quinquies*, 21-*sexies*, 21-*septies*, 21-*octies*, 21-*novies*, 21-*decies*, 21-*undecies*, 21-*duodecies* e 21-*ter decies*:

«Art. 21-*quater* (*Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni tributarie*) — 1. Le violazioni di norme in materia di tributi provinciali che prevedono l'irrogazione di sanzioni sono accertate dagli organi individuati dalle norme provinciali.

2. Le sanzioni tributarie e le sanzioni accessorie sono irrogate dal competente ufficio della ripartizione provinciale finanze e bilancio.

3. La provincia può affidare l'irrogazione delle sanzioni tributarie e delle sanzioni accessorie ad altri organi o enti competenti per l'accertamento dei tributi cui si riferiscono le violazioni.

4. Le sanzioni sono irrogate mediante notifica di atto di contestazione o atto di irrogazione immediata.».

«Art. 21-*quinquies* (*Procedimento di irrogazione delle sanzioni*) — 1. L'ufficio competente notifica l'atto di contestazione con indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, della misura edittale minima prevista dalla legge per singole violazioni, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

2. Nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

3. Se entro il termine di trenta giorni non avvengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 21-*undecies*.

4. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

5. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 2 e inoltre l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata.

6. Qualora le deduzioni difensive non siano accolte, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, emette atto motivato a pena di nullità, di irrogazione delle sanzioni, anche in ordine alle deduzioni presentate.».

«An. 21-*sexies* (*Irrogazione immediata*) — 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 21-*quinquies*, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata, con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi propri della provincia.».

«Art. 21-septies (Ravvedimento operoso) — 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sui pagamenti del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.»

«Art. 21-octies (Sanzioni per omesso o ritardato versamento) — 1. Salva espressa disposizione contraria, il ritardato od omesso versamento di un tributo provinciale è soggetto ad una sanzione tributaria pari al 30 per cento dell'importo non versato.»

«Art. 21-novies (Iscrizione a ruolo) — 1. Qualora la sanzione irrogata secondo le modalità di cui agli articoli 21-quinquies e 21-sexies non venga versata in tutto o in parte, l'ufficio competente procede alla riscossione coattiva della sanzione ai sensi della legge 28 settembre 1998, n. 337.

2. L'ufficio competente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 30. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.

3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.»

Art. 21-decies (Decadenza e prescrizione) — 1. L'atto di contestazione o l'atto di irrogazione immediata di cui agli articoli 21-quinquies e 21-sexies devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 21-sexies, comma 3.

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati, il termine è prorogato di un anno.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

4. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione che non corre fino alla definizione del procedimento.»

«Art. 21-undecies (Tutela giurisdizionale ed amministrativa) — 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, in materia di ricorsi trova applicazione l'art. 18 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Il ricorso amministrativo è proposto in unica istanza alla giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito, nel termine e con le modalità di cui all'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.»

«Art. 21-duodecies (Criteri di determinazione delle sanzioni) — 1. Le sanzioni, la cui misura edittale è stabilita in misura variabile dalle leggi istitutive dei singoli tributi, sono irrogate sulla base dei criteri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»

«Art. 21-ter decies (Disposizione finale) — 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 21-quater a 21-duodecies non trovano applicazione in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionali IRPEF, alle quali continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalle disposizioni normative provinciali e statali.»

Art. 5.

Omissis).

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 6.

Modifica alle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002

1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2000, per l'applicazione della legislazione vigente, sono modificate per gli importi indicati nella annessa tabella A.

2. Le autorizzazioni per spese per l'attuazione di interventi ed opere, la cui esecuzione si protrae per più esercizi, sono modificate per gli importi indicati nell'allegata tabella B.

Art. 7.

Aumento dotazione dei fondi di spesa per la finanza locale

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2000 con l'art. 4 della legge provinciale 25 gennaio 2000, n. 2, è aumentata nel modo seguente:

b) fondo per investimenti:

L. 55.800.000.000 (cap. 91040);

c) fondo ammortamento mutui:

L. 4.200.000.000 (cap. 91055).

L'importo è autorizzato come limite d'impegno ed è destinato al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2019 incluso.

Art. 8.

Modifica alla legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, recante «Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1983»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere concessi, con effetto dal 1° gennaio 1999, contributi al consorzio dei comuni della provincia di Bolzano Soc. coop. r.l. oppure al consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige destinati all'acquisto o alla costruzione di immobili o attrezzature per fini istituzionali.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati in una o più soluzioni su richiesta del beneficiario, che è tenuto a dare dimostrazione nel proprio bilancio delle spese sostenute con i medesimi.»

2. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 2, della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 (cap. 91035) la spesa di L. 12.150 milioni. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, è ridotta di lire 3 miliardi (cap. 91030). La spesa a carico degli esercizi successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.

## Art. 9.

*Partecipazione della provincia a società*

1. La giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della provincia alla Società «BrennerCom S.p.a.» fino ad una spesa massima di lire 6 miliardi a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2000 (cap. 12250).

## Art. 10.

*Copertura disavanzi 1999 delle aziende speciali unità sanitarie locali*

1. È autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 19,5 miliardi (cap. 52117) per la copertura dei disavanzi relativi all'esercizio 1999 delle aziende speciali unità sanitarie locali, secondo le modalità di cui all'art. 28, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

## Art. 11.

*Rimborso spese di gestione del «Nuovo Teatro comunale di Bolzano»*

1. La giunta provinciale è autorizzata a rimborsare al comune di Bolzano il 50 per cento delle spese dallo stesso sostenute nell'anno 1999 e nell'anno 2000 per la gestione del «Nuovo Teatro Comunale di Bolzano», in attesa della costituzione degli organi e dell'avvio dell'operatività dell'ente di cui all'art. 9-bis della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7. Alla copertura del relativo onere, per l'importo massimo di lire 696 milioni, si provvede con una quota dello stanziamento previsto sul capitolo 33117 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000.

## Art. 12.

*Spese per la contrattazione del personale*

1. La spesa autorizzata per l'anno 2000 con l'art. 6 della legge provinciale 25 gennaio 2000, n. 2, per i contratti collettivi del personale è aumentata di lire 36 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 2000 (cap. 102130).

## Art. 13.

*Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1979, n. 3, recante «Modifiche al vigente ordinamento del personale addetto alla Formazione professionale provinciale».*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale 30 aprile 1979, n. 3, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. L'integrazione di cui al comma 1 spetta altresì per il servizio che, prestato alle dipendenze dello Stato e per il quale sia stata percepita l'indennità di licenziamento di cui al decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, non sia iscrivibile all'ENPAS-Previdenza e per disposizioni legislative non sia riscattabile all'ENPAS o all'INADEL. Il presente comma si applica anche al personale cessato dal servizio nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore del comma medesimo.»

2. La spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è stimata in lire 40 milioni a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2000. Alla copertura del relativo onere si provvede con quota dello stanziamento previsto sul capitolo 12135 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000.

## Art. 14.

*Modifiche alla legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante «Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone»*

1. Il comma 1 dell'art. 3-bis della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Al fine di potenziare il trasporto pubblico ferroviario locale, fino all'attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la giunta provinciale è autorizzata ad erogare alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. un contributo annuo a titolo di concorso nelle maggiori spese sostenute per l'esecuzione del servizio. Il contributo è liquidato a consuntivo dietro presentazione da parte della società di una relazione inerente l'attuazione del servizio in conformità alle modalità stabilite dalla giunta provinciale.»

2. L'art. 9 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 9 (Autostazioni ed altre infrastrutture di servizio ai passeggeri del trasporto pubblico locale) — 1. La giunta provinciale può, sentito il comune interessato, rendere obbligatorio l'uso di un'area o di un impianto di stazione quando ricorrano esigenze di integrazione dei servizi o della circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone.

2. La giunta provinciale individua le aree di cui al comma 1 procedendo all'eventuale modifica del piano urbanistico comunale ai sensi del vigente ordinamento urbanistico provinciale.

3. Infrastrutture diverse da quelle previste al comma 1 possono essere realizzate nelle zone produttive previste nel piano urbanistico comunale. D'intesa con i comuni interessati, la giunta provinciale può individuare apposite zone produttive, osservando la procedura prevista dal vigente ordinamento urbanistico provinciale.

4. La giunta provinciale, sulla base di apposite convenzioni, può affidare la gestione di autostazioni ed altre infrastrutture di servizio ai passeggeri del trasporto locale, di rilevante interesse provinciale, ad imprese che esercitano servizi di trasporto locale di persone o ad imprese che erogano servizi destinati al trasporto locale di persone. Il corrispettivo per la gestione è commisurato alla copertura dei costi di esercizio dedotte le eventuali entrate.»

3. Per l'attuazione dell'art. 9, comma 4, della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, così come modificato dal comma 2 del presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 (cap. 61103) la spesa di lire 50 milioni. La spesa a carico degli esercizi successivi è autorizzata con la legge finanziaria annuale.

## Art. 15.

*Finanziamento di interventi nell'ambito dei trasporti*

1. L'autorizzazione di spesa per lire 2 miliardi di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7, a favore della Società Ortisei 2000 Transport S.r.l. è trasferita a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2000 (cap. 61240).

2. Alla copertura di tale spesa si fa fronte mediante corrispondente riduzione della quota di spesa autorizzata a carico del bilancio 2000 (cap. 61240) all'art. 3, comma 3, della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7.

## Art. 16.

*Aumento del contributo straordinario alla Società Terme di Merano S.p.a.*

1. Il contributo straordinario a favore della Società Terme di Merano S.p.A. di cui all'art. 3, comma 1, della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7, per gli oneri relativi alla progettazione e ai lavori di ristrutturazione del complesso termale, è aumentato di lire 3 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 2000 (cap. 102253).

## Art. 17.

*Aumento della dotazione organica complessiva del personale della provincia*

1. La dotazione organica complessiva del personale della provincia, fissata in 9126 unità a tempo pieno dall'art. 6, comma 1, della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7, è aumentata a complessivamente 9265 unità a tempo pieno per coprire l'aumentato fabbisogno di personale nell'ambito delle scuole materne, degli istituti per l'educazione musicale nonché dei servizi per l'integrazione scolastica di scolari in situazione di handicap.

2. Alla copertura della maggiore spesa derivante dal comma 1, stimata in lire 2 miliardi per l'anno 2000 e in lire 6 miliardi all'anno a partire dall'anno 2001, si provvede per l'esercizio finanziario 2000 con quota dello stanziamento previsto sul capitolo 12100 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2000, e per il biennio 2001-2002 mediante utilizzo di corrispondente quota per complessivi 12 miliardi dello stanziamento previsto alla sezione 1, settore 1.2, lettera a.1 del bilancio per il triennio 2000-2002.

## Art. 18.

*Rifinanziamenti in materia di assistenza pubblica*

1. Per le finalità di cui all'art. 10 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1 è autorizzata a carico del bilancio 2000 (cap. 51130) la spesa di lire 200 milioni.

## Art. 19.

*Copertura finanziaria*

1. Alla copertura delle maggiori spese per complessive lire 324 miliardi e 400 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2000, derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 comma 3, 16 e 18, non compensate da minori spese, si provvede nel modo seguente:

a) per lire 15 miliardi e 145 milioni mediante l'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, senza vincolo di destinazione, applicato al bilancio corrente (capitolo 100 dell'entrata);

b) per lire 58 miliardi e 80 milioni mediante ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente con vincolo di destinazione a spese specifiche (capitolo 101 della entrata);

c) per lire 20 miliardi mediante utilizzo della quota di stanziamento resasi disponibile sul capitolo di spesa 41015 a seguito del minor onere accertato per impegni pluriennali pregressi;

d) per lire 2 miliardi e 800 milioni mediante riduzione per equivalente importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 della legge provinciale 25 maggio 2000, n. 11, e del corrispondente accantonamento al fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi (cap. 102115) indicato al punto 2 dell'allegato 3 del bilancio 2000;

e) per la restante quota di lire 228 miliardi e 375 milioni mediante le maggiori entrate previste per l'esercizio 2000 ed iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

2. Alla copertura dei maggiori oneri per complessive lire 108 miliardi e 800 milioni a carico del biennio 2001-2002, derivanti dagli art. 6, comma 1, e 7 (annualità dei limiti di impegno) e dall'art. 6, comma 2 (Tabella E), si provvede nel modo seguente:

a) per lire 40 miliardi mediante utilizzo delle maggiori disponibilità del bilancio pluriennale 2000-2002 per effetto della proiezione del minor onere di cui al comma 1, lettera c);

b) per lire 68 miliardi e 800 milioni con corrispondente quota delle maggiori entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2000-2002 con la connessa legge di assestamento.

*Capo III*

## ALTRE DISPOSIZIONI

## Art. 20.

*Assunzione di competenze regionali e del relativo personale*

1. Per l'assunzione di competenze regionali trasferite o delegate nonché per il trasferimento del relativo personale si applicano le disposizioni dell'art. 22, comma 2, della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5.

## Art. 21.

*Riapertura di termini previsti da leggi provinciali*

1. Le domande di contributo ai sensi della legge provinciale 25 gennaio 1977, n. 2, a valere sugli stanziamenti iscritti nel bilancio 2000 in attuazione della presente legge, devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 22.

*Modifica alla legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e per il biennio 1996-1998 (legge finanziaria 1996)».*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche, l'anno «2010» è sostituito dall'anno «2020».

## Art. 23.

*Modifiche alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, recante «Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».*

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima dell'80 per cento delle spese ritenute ammissibili per la costruzione ed il potenziamento di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di derivazioni d'acqua per la produzione di energia utilizzata da:

a) edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo;

b) malghe sprovviste del servizio elettrico;

c) rifugi alpini sprovvisti del servizio elettrico.».

2. I commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 8 della legge provinciale 29 febbraio 1993, n. 4, e successive modifiche, sono abrogati.

## Art. 24.

(Omissis).

## Art. 25.

*Modifica alla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, recante «Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico».*

1. I commi 1 e 2 dell'art. 28 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. La sorveglianza sugli impianti è effettuata dall'ufficio trasporti funiviari, che dispone in qualsiasi momento ed almeno una volta ogni due anni ispezioni e verifiche funzionali e può imporre, per giustificati motivi, prescrizioni e far eseguire i relativi lavori.

2. Per gli impianti bifune e per le funicolari terrestri la sorveglianza sull'impianto è effettuata dall'ufficio trasporti funiviari che dispone in qualsiasi momento ed almeno una volta all'anno ispezioni e verifiche funzionali e può imporre, per giustificati motivi, prescrizioni e far eseguire i relativi lavori.».

## Art. 26.

*Modifica alla legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, recante «Riordino del sistema statistico provinciale».*

1. La lettera a del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, è così sostituita:

«a) provvede, in autonomia gestionale ed operativa, anche tramite funzionario delegato, ad adottare tutti i provvedimenti inerenti alla gestione dell'istituto stesso e al pagamento delle relative spese;».

## Art. 27.

*Modifica alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante «Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche».*

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Il finanziamento ai sensi del comma 1 avviene in base ad una quota per abitante del bacino di utenza del comitato per l'educazione permanente. La quota viene determinata annualmente dalla giunta provinciale e può essere differenziata per località. In ogni caso il finanziamento della provincia non può superare quello del comune.».

## Art. 28.

*Modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, recante «Istituzione della RAS (Radiotelevisione azienda speciale della provincia di Bolzano) - Diffusione e ricezione di programmi radiotelevisivi provenienti dal mondo culturale di lingua tedesca e ladina».*

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«o) ulteriori compiti nel settore delle comunicazioni nell'ambito delle competenze della provincia.».

## Art. 29.

*Modifica alla legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante «Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo».*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:

«6. La giunta provinciale è autorizzata a intraprendere iniziative e adottare misure di interesse intermuseale per i musei provinciali.

7. La giunta provinciale è inoltre autorizzata ad acquistare oggetti di pregio museale per i musei provinciali e metterli a loro disposizione.».

## Art. 30.

*Modifica alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, recante «Istituzione di istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana».*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. I comuni sono tenuti a mettere a disposizione gratuita le aule per le attività degli istituti per l'educazione musicale.».

## Art. 31.

*Modifica alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, recante «Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia».*

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. I contributi per spese d'investimento e di gestione, ivi comprese quelle inerenti agli oneri previdenziali e alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile delle operatrici e degli operatori, sono assegnati in misura non eccedente il 70 per cento delle spese ammesse. La provincia sostiene le spese per le iniziative di formazione ed aggiornamento professionale.».

## Art. 32.

*Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante «Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano».*

1. Il comma 7 dell'art. 12-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Il comune o la comunità comprensoriale approva i programmi di attività dell'azienda, unitamente ad un piano finanziario o bilancio preventivo a dimostrazione dell'equilibrio finanziario dell'esercizio di riferimento, il bilancio economico patrimoniale di fine esercizio o conto consuntivo, la pianta organica del personale dipendente, i regolamenti dei servizi, l'istituzione di nuovi servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi dei servizi ed esercita la vigilanza sull'azienda.».

## Art. 33.

*Modifiche alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, recante «Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap».*

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è abrogato.

2. Dopo il comma 11 dell'art. 10 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«12. I laboratori protetti sono autorizzati a svolgere, su incarico di terzi, lavori e servizi anche al di fuori delle proprie strutture.».

## Art. 34.

*Modifica alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, recante «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani».*

1. Il comma 2 dell'art. 40-ter della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La giunta provinciale fissa i criteri per la determinazione della quota parte a carico dell'azienda speciale Unità sanitaria locale in relazione al maggiore fabbisogno di personale socio assistenziale, nonché alle spese specifiche derivanti dall'assistenza agli ospiti non autosufficienti, la quale non può essere superiore al 60 per cento dei costi così fissati con esclusione degli oneri per l'assistenza sanitaria medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica, che sono ad esclusivo carico dell'azienda speciale Unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche.».

## Art. 35.

*Modifica alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, recante «Legge di riforma dell'edilizia abitativa».*

1. Il comma 5 dell'articolo 35-quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Nei comuni della provincia di Bolzano che, conformemente alla decisione della commissione europea del 16 dicembre 1994, n. C/94/2919, erano classificati nel periodo 1994-1999 come territori rurali secondo l'obiettivo 5b rispettivamente in quelli al di fuori di centri urbani che manifestano problemi di sviluppo economico, determinati dalla giunta provinciale, le percentuali indicate alle lettere a) e b) del comma 3 possono essere incrementate di dieci punti percentuali anche dopo il 31 dicembre 1999. La maggiorazione viene concessa nell'ambito della regola «de minimis».

2. Gli effetti della disposizione di cui all'art. 35-quinquies, comma 5, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, decorrono dal giorno della pubblicazione dell'avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige dell'esito positivo dell'esame da parte della commissione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE.

## Art. 36.

*Modifica alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata».*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 28 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. Per l'appalto dei lavori per la nuova costruzione o il recupero di abitazioni l'IPES applica le disposizioni vigenti per l'appalto dei lavori pubblici della Provincia. Per la copertura delle spese tecniche all'IPES spetta un'indennità nella misura del 20 per cento del costo di costruzione convenzionale.

2. In caso di acquisto di abitazioni, il prezzo di acquisto non può superare il valore convenzionale delle abitazioni, determinato ai sensi dell'art. 7 e del relativo regolamento di esecuzione. In caso di acquisto di abitazioni che necessitano di interventi di recupero, il prezzo di acquisto è determinato applicando al costo di costruzione i coefficienti per la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione.

3. In caso di acquisto di abitazioni con destinazione diversa da quella di abitazione, che sono suscettibili di essere trasformati mediante interventi di recupero in abitazioni, il prezzo di acquisto ammissibile è determinato dall'ufficio estimo della provincia.».

2. L'art. 99 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 99 (Presentazione delle domande) — 1. Le domande per l'assegnazione di abitazioni in locazione devono essere presentate o rinnovate nei mesi di settembre ed ottobre di ogni anno all'IPES o al comune territorialmente competente.

2. Le domande presentate al comune devono essere inoltrate all'IPES entro il 20 novembre.

3. Per motivate ragioni la giunta provinciale può stabilire altri termini rispetto a quelli di cui al comma 1.».

## Art. 37.

*Modifica alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante «Nuovo ordinamento del commercio»*

1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. , è così sostituito:

«2. La concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale o al ramo aziendale, inteso come il complesso di beni connessi con una fra le autorizzazioni di cui il soggetto è titolare.»

## Art. 38.

*Modifica alla legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, recante «Ordinamento dell'apprendistato»*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese industriali e relativi consorzi, purché esercenti attività di autoriparazioni.»

## Art. 39.

*Modifica alla legge provinciale 1° agosto 1974, n. 1, recante «Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio»*

1. I commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. La giunta provinciale bandisce ogni anno i concorsi per l'assegnazione di borse di studio agli aventi diritto di cui all'art. 5.

2. L'importo massimo delle borse di studio di cui all'art. 5, comma 1, cifre 1) e 2), è fissato in L. 5.000.000 (2.582,28 euro). Detto importo può essere aggiornato annualmente dalla giunta provinciale entro il limite massimo delle variazioni in aumento del costo della vita, secondo l'indice rilevato dall'ISTAT. L'importo della borsa di studio può essere proporzionato in considerazione delle condizioni economiche.»

## Art. 40.

*Modifica alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, recante «Ordinamento della formazione professionale»*

1. Dopo il punto 5) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto:

«6) formazione al fine dell'adempimento dell'ultima fase dell'obbligo scolastico in alternativa alla frequenza di una scuola secondaria superiore.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. Nell'ipotesi dell'adempimento dell'obbligo scolastico di cui al comma 1, lettera a), punto 6) le scuole professionali garantiscono l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori ed assicurano comunque il rispetto degli obiettivi formativi definiti dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30. Al termine della scuola di base di cui all'art. 3 della legge 10 febbraio 2000, n. 30, gli studenti, ovvero i loro rappresentanti legali decidono se continuare gli studi, fino all'esaurimento dell'obbligo scolastico, nella scuola secondaria superiore oppure presso una delle scuole professionali della provincia.»

## Art. 41.

*Modifica alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 12, recante «legge urbanistica provinciale»*

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«e) per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse mediante nuova costruzione o trasformazione di edifici esistenti.»

2. Dopo l'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 107-bis (Interpretazione autentica) — 1. L'art. 76, comma 1, lettera a) viene interpretato nel senso che nel concetto di fabbricati rurali sono compresi anche le cantine e i magazzini di frutta realizzati da cooperative agricole in qualsiasi zona.»

3. Dopo l'art. 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 128-bis (Zona per impianti pubblici sovracomunali) — 1. Nella zona per impianti pubblici sovracomunali, individuata nell'area delle Terme di Merano sono ammesse le costruzioni necessarie per l'esercizio delle stesse. Inoltre sono ammessi esercizi ricettivi, gli esercizi di vendita al dettaglio, gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, e altre strutture del settore terziario nonché parcheggi pubblici e privati, giardini e parchi pubblici. La legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, non trova applicazione.

2. Detti impianti possono essere anche realizzati e gestiti dalla Terme di Merano S.p.a. e da altri enti e soggetti a norma dell'art. 67.

3. L'art. 16 non trova applicazione.»

## Art. 42.

*Modifica alla legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, recante «Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari»*

1. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'art. 4, della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«e) provvedimenti autorizzativi relativi alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche. L'accertamento dei requisiti ivi previsti viene svolto dal servizio veterinario provinciale.»

## Art. 43.

*Modifiche alla legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante «Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo»*

1. Dopo l'art. 6 comma 1 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le seguenti razze canine e gli incroci tra di loro devono essere iscritti in un'apposita sezione dell'anagrafe canina: American bulldog, American Staffordshire terrier, Anatolian karabash, Bandog, Bullmastiff, Bull terrier, Dogue de Bordeaux, Dogo argentino, Fila brasileiro, Mastiff, mastino napoletano, Pardog, Pit bull, Rottweiler, Staffordshire terrier, Tosa-Inu. Su richiesta tale sezione deve essere messa a disposizione delle forze di sicurezza.»

2. L'allegato (art. 11) recante «Criteri per la custodia degli animali» della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è modificato come segue:

a) al comma 4 del punto 7 (Volatili è aggiunto il seguente periodo: «Si può derogare a tali disposizioni solo nel caso di azienda da produzione di uova a terra o da allevamento di volatili a terra.»;

b) il comma 5 del punto 7 (Volatili) è così sostituito:

«All'interno degli stalli destinati al ricovero delle galline da ovodeposizione deve essere disponibile una zona per il razzolamento, cosparsa di stame come paglia, trucioli di legno, sabbia o torba. L'estensione della zona di razzolamento all'interno degli stalli deve corrispondere ad almeno un terzo della superficie degli stalli stessi. La lunghezza del posatoio a disposizione dei polli domestici deve essere di almeno 20 centimetri per animale e la distanza orizzontale tra i posatoi deve essere di almeno 30 centimetri.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è inserito il seguente comma: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1, primo periodo, non trova applicazione nei confronti delle istituzioni che posseggono i requisiti di cui agli articoli 5-bis e 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, nonché nei confronti delle attività didattiche organizzate da istituzioni pubbliche.»

## Art. 44.

*Modifica alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, recante «Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle unità sanitarie locali».*

1. Nella rubrica dell'art. 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, sono abrogate le parole:

«Ruoli nominativi provinciali».

2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, è abrogato.

3. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, è così sostituito:

«2. Ai fini della copertura dei posti stabiliti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, la consistenza numerica delle singole posizioni funzionali comprese nei rispettivi profili professionali degli organici del personale deve adeguarsi al rapporto proporzionale linguistico risultante dall'ultimo censimento generale, in ordine di tempo, della popolazione della provincia».

## Art. 45.

(*Omissis*).

## Art. 46.

*Modifica alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordnamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle aziende speciali Unità sanitarie locali».*

1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è così sostituito:

«3. In prima applicazione e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti incaricati quali capo ripartizione sono inquadrati nella posizione funzionale corrispondente ai dirigenti capo ripartizione che prestano servizio presso l'azienda speciale unità sanitaria locale di appartenenza.».

## Art. 47.

*Clausola d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 29 agosto 2000

*Il vice presidente della giunta provinciale: SAURER*

*p. Il commissario del Governo  
Il vice prefetto vicario: LABROCCA*

01R0755

## LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 2000 n. 14.

**Assesamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 5 settembre 2000)*

(*Omissis*).

01R0756

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 gennaio 2000, n. 1.

**Modifica dei profili professionali delle attività artigiane**

*(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 dell'8 febbraio 2000)*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5398 del 6 dicembre 1999

Emana

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, concernente l'approvazione dei profili professionali delle attività artigiane, è così sostituito:

«Art. 1 (*Profili professionali*) — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, nella stesura vigente, recante l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, nell'allegato sono definiti i profili professionali per le attività artigiane di conciatetto, piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici, incisore, posatore di pavimenti, fumista, spazzacamino, pittore e verniciatore, organaio, scalpellino in marmo, scultore in marmo, movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte, movimento terra, armaiolo, meccanico per macchine d'ufficio, elettricista, elettromeccanico, meccanico per cicli e motocicli, installatore di impianti termosantari, carrozziere, elettricista d'auto, meccanico d'auto, congegnatore meccanico, tecnico radio e TV, magnano, fabbro, lattoniere, attrezzista, frigorista, bottaio, tornitore in legno, policromatore, scultore in legno, intagliatore, doratore, scultore d'ornamento, carradore e costruttore di attrezzature in legno, intagliatore a macchina, sarto per signora, sarto da uomo, pellicciaio, calzolaio, magliaio, tappezziere-arredatore tessile, tessitore, pulitore di tessuti, panettiere, macellaio, pasticciere, estetista, legatore di libri, tipografo, decoratore con fiori, fotografo, vetraio, orafo e argentiere, grafico, compositore, orologiaio, muratore, falegname, ricamatore in cuoio, gelatiere, esperto/a caseario/a, parrucchiere, segantino, elettronico impiantista, bruciatorista e boscaiolo.».

## Art. 2.

1. La cifra 6.1. dell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è così sostituita:

«6.1. Profilo professionale dell'estetista

*Campo professionale:*

trattamento estetico del viso;  
massaggio estetico del viso (conoscenza delle varie manualità a seconda del tipo di pelle);  
estetica decorativa;  
depilazioni ed epilazioni;  
manicure;  
trattamento estetico del corpo;  
massaggio estetico del corpo con conoscenza dei vari metodi di massaggio a seconda dell'inetestetismo presente;  
termo-trattamenti estetici;  
idrotrattamenti estetici;  
correzione dei vari inetestetismi o imperfezioni sul corpo sano;  
solarium e raggi U.V.A.;  
pedicure estetico.

*Tecniche professionali:*

analizzare e classificare la pelle (viso e corpo) ad occhio nudo o con l'ausilio di apparecchiature;  
compilare scheda personale;  
peeling corpo, viso, mani e piedi;  
correzione delle sopracciglia;

estrazione delle impurità cutanee;

massaggio estetico del viso, collo, décolleté, seno, corpo e cuoio capelluto ad effetto riattivante, tonificante, rilassante, drenante, modellante, di digitopressione e di scollamento a seconda dell'inestetismo presente;

applicazione di maschere o impacchi cosmetici, caldi o freddi;

utilizzo e manutenzione degli strumenti, apparecchiature ed attrezzature consentite al settore e conoscenza dell'utilizzo pratico;

applicazione di ciglia e unghie finte;

maquillage per il giorno, sera, cerimonia, teatro e maschere;

applicazioni dei vari metodi di depilazione e epilazione;

decolorazione dei peli viso e del corpo;

applicazione sulle mani di fiale, impacchi cosmetici e dello smalto sulle unghie;

fisiognomica e statica in funzione agli inestetismi;

conoscenza delle indicazioni e controindicazioni delle varie tecniche di massaggio estetico;

trattamento estetico del piede, delle ipercheratosi funzionali, delle unghie e massaggio del piede con applicazione di prodotti cosmetici adatti;

impacchi o cataplasmi di paraffina, fytocosmetici o alghe per fini estetici;

utilizzo di olii vegetali ed animali;

balneocosmesi o idromassaggio con alghe, oli ed estratti vegetali;

trattamenti ad effetto cromatico estetico.

#### Cognizioni professionali:

anatomia, istologia, chimica, fisica, biologia, dermatologia, fisiologia, fisiognomica, merceologia, difetti di struttura, mimica e parametri estetici;

prodotti usati nei trattamenti, prodotti ausiliari e le loro proprietà, nozioni generali per una corretta applicazione dei cosmetici;

nozioni generali per una corretta alimentazione;

cenni di chirurgia estetica;

i trattamenti estetici pre e post-intervento;

pronto soccorso;

principali effetti biologici dei raggi ultravioletti ed infrarossi con nozioni di elettrologia;

principi igienici e loro applicazione nell'esercizio dell'attività professionale;

consulenza professionale e rapporti con il cliente;

calcolo tecnico-professionale e costi d'esercizio;

norme sulla tutela dell'ambiente, prevenzione infortuni e tutela per la sicurezza sul lavoro.».

#### Art. 3.

1. Il decreto del Presidente della giunta provinciale 29 ottobre 1999, n. 59, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 gennaio 2000

*Il presidente della giunta provinciale:*

**DURNWALDER**

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2000, registro n. 1, foglio n. 6

00R0674

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 gennaio 2000, n. 2.

**Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 7 marzo 2000)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5888 del 30 dicembre 1999

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. L'allegato 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano, come sostituito dal decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1999, n. 21, è modificato come segue:

1. La denominazione e le attribuzioni degli uffici individuati ai punti 30 e 36 sono sostituiti come segue:

#### «30. Opere idrauliche

##### 30.1. Ufficio demanio idrico:

amministrazione del demanio idrico provinciale: elaborazione di concessioni e autorizzazioni, sdemanializzazione, alienazione, acquisizione e costituzione di diritti reali;

appalto dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi nei settori sistemazione bacini montani, interventi antivalanghivi e opere idrauliche;

polizia idraulica;

catasto idrico.

##### 30.2. Ufficio amministrativo per la sistemazione dei bacini montani:

stato giuridico e trattamento economico degli operai;

contabilità dei lavori in economia;

affari amministrativi dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

##### 30.3. Ufficio dighe:

esame dei progetti, vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio di dighe, sbarramenti di ritenuta d'acqua ed invasi idrici artificiali, anche in collaborazione con l'autorità statale competente;

elaborazione dei fogli di condizione;

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione, collaudo ed esercizio dei bacini idrici di proprietà provinciale;

studi e pareri idrogeologici;

compiti di polizia idraulica;

protezione civile in materia di dighe, sbarramenti di ritenute d'acqua ed invasi artificiali;

catasto dighe, sbarramenti e invasi idrici artificiali.

##### 30.4. Ufficio sistemazione bacini montani est:

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione, collaudo e manutenzione di opere di protezione antivalanghe, di sistemazione di torrenti e fiumi, mediante interventi convenzionali e di ingegneria naturalistica nei comuni della comunità comprensoriale della Val Pusteria e nei comuni di Rodengo e di Rio di Pusteria;

lavori di pronto intervento e di ripristino a seguito di eventi naturali;

perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico;

servizio di piena e di polizia idraulica.

**30.5. Ufficio sistemazione bacini montani nord:**

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione, collaudo e manutenzione di opere di protezione antivalanghe, di sistemazione di torrenti e fiumi, mediante interventi convenzionali e di ingegneria naturalistica nei comuni delle comunità comprensoriali Alta Valle Isarco e Valle Isarco, esclusi i comuni Rodengo e Rio Pusteria, nonché nei comuni San Genesio, Sarentino, Renon, Ortisei, S. Cristina di Val Gardena, Selva di Val Gardena, Fiè allo Sciliar e Castelrotto;

lavori di pronto intervento e di ripristino a seguito di eventi naturali;

perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico;  
servizio di piena e di polizia idraulica.

**30.6. Ufficio sistemazione bacini montani sud:**

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione, collaudo e manutenzione di opere di protezione antivalanghe, di sistemazione di torrenti e fiumi, mediante interventi convenzionali e di ingegneria naturalistica nei comuni della comunità comprensoriale Bassa Atesina e nei comuni di Marleno, Cermes, Lana, San Pancrazio, Ultimo, Nalles, Tesimo, Senale-San Felice, Lauregno, Proves, Cornedo all'Isarco, Nova Levante, Nova Ponente, Tires, Merano, Avelengo, Verano, Mellina, Postal, Cargazzone e San Genesio;

lavori di pronto intervento e di ripristino a seguito di eventi naturali;

perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico;  
servizio di piena e di polizia idraulica.

**30.7. Ufficio sistemazione bacini montani ovest:**

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione, collaudo e manutenzione di opere di protezione antivalanghe, di sistemazione di torrenti e fiumi, mediante interventi convenzionali e di ingegneria naturalistica nei comuni della comunità comprensoriale Val Venosta e nei comuni di Naturno, Plaus, Parcines, Lagundo, Tirolo, Caines, Rifiano, Scena, San Martino in Passiria, San Leonardo in Passiria, Moso in Passiria e Merano;

lavori di pronto intervento e di ripristino a seguito di eventi naturali;

perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico;  
servizio di piena e di polizia idraulica».

«36. Turismo, commercio e servizi

**36.1. Ufficio turismo, commercio e servizi:**

commercio, commercio ambulante, attività libero-professionali, turismo, esercizi pubblici, organizzazioni turistiche;  
nullaosta per le imprese commerciali all'ingrosso;  
residue funzioni del soppresso comitato provinciale per i prezzi;  
distributori di carburanti;  
apertura di sportelli bancari;  
uffici viaggio;  
restori di campagna;  
mestieri turistici;  
elenco degli esercizi pubblici.

**36.2. Ufficio provvidenze per il turismo, il commercio e i servizi:**

provvidenze per gli esercizi pubblici . compresi gli esercizi di somministrazione di pasti e di bevande;  
contributi gli esercizi di affittacamere e di case per ferie;  
provvidenze per le organizzazioni turistiche;  
contributi per la realizzazione e la attività di manifestazioni turistiche;  
provvidenze per il commercio;  
provvidenze per i servizi.

**36.3. Ufficio per il marketing turistico, commerciale e alpinismo:**

marche di tutela;  
sponsorizzazione;  
fiere e mercati;  
osservazione del mercato, analisi;  
marketing;  
guide alpine e di sci, maestri da sci;

piste da sci;  
rifugi alpini, compresi gli incentivi;  
deposito, diffusione di materiale pubblicitario;  
patrimonio alpino e organizzazioni di soccorso».

**Art. 2.**

L'ufficio affari amministrativi 22.1. della ripartizione 22 - addestramento professionale agricolo-forestale, è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 gennaio 2000

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2000  
Registro n. 1, foglio n. 9

00R0675

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 gennaio 2000, n. 3.

### Regolamento concernente l'organizzazione della Biblioteca provinciale italiana

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 7 marzo 2000)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5269 del 29 novembre 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1.****Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della Biblioteca provinciale italiana, di seguito denominata Biblioteca, la composizione e la nomina dei suoi organi nonché le rispettive competenze, in esecuzione degli articoli 1 e 4, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, recante «Istituzione della biblioteca provinciale italiana», di seguito denominata legge.

**Art. 2.****Finalità e attribuzioni**

1. La Biblioteca è un servizio culturale pubblico che ha il compito di raccogliere, conservare e accrescere il patrimonio bibliografico e documentario concernente la comunità italiana dell'Alto Adige, garantendone la fruizione a tutti i cittadini. A tale scopo e secondo le direttive espresse all'art. 1 della legge, espleta in particolare i compiti di:

a) raccogliere scritti e opere di autori altoatesini, studi e ricerche nonché documenti sugli aspetti storico culturali, letterari, scientifici e artistici dell'Alto Adige, utilizzando allo scopo anche supporti informatizzati, come pure banche dati con particolare riferimento agli scritti in lingua italiana;

b) ordinare il materiale raccolto secondo accreditati sistemi di catalogazione in uso presso le biblioteche italiane per metterlo a disposizione degli interessati;

c) fungere, all'interno del sistema biblioteconomico provinciale, quale biblioteca generale di studio e consentire il prestito e la consultazione, favorendo scambi e contatti con analoghe istituzioni nazionali ed estere;

d) svolgere attività atte alla diffusione della conoscenza di tale patrimonio bibliografico e della cultura italiana, favorendo specifici studi e ricerche, anche in collaborazione con altre istituzioni.

2. Per il raggiungimento delle finalità e dei compiti sopra menzionati la Biblioteca si avvale delle opportune sinergie offerte dalle biblioteche dei comuni con presenza di appartenenti al gruppo linguistico italiano o con altre istituzioni ed enti del territorio provinciale, stipulando con esse accordi e convenzioni.

#### Art. 3.

##### *Consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri appartenenti al gruppo linguistico italiano. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale alla cultura italiana. Di esso fanno parte l'assessore provinciale alla cultura italiana, il direttore della Biblioteca, due esperti in materia economico amministrativa, un rappresentante dell'Università di Bolzano scelto fra il corpo docente e designato dal rettore.

2. I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce in sessione ordinaria ogni tre mesi e può riunirsi in sessione straordinaria su iniziativa del presidente oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno due membri.

4. Alle riunioni assiste quale segretario un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

5. Delle riunioni va data notizia al direttore dell'ufficio provinciale competente per le biblioteche italiane, che può parteciparvi senza diritto di voto.

6. L'avviso di convocazione è inviato a cura del presidente ai singoli membri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, deve essere recapitato almeno 24 ore prima. L'avviso deve contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

#### Art. 4.

##### *Attribuzioni del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione delibera in merito a tutte le questioni che riguardano la gestione della Biblioteca e che non rientrano nelle competenze di altri organi.

2. Per conseguire le finalità della Biblioteca, il consiglio di amministrazione in particolare:

a) redige annualmente una relazione sulla gestione della Biblioteca da inviare per conoscenza alla giunta provinciale;

b) approva il bilancio di previsione, le variazioni ed il conto consuntivo del bilancio e del patrimonio della Biblioteca;

c) approva il regolamento di utenza della Biblioteca e determina gli orari di apertura al pubblico.

#### Art. 5.

##### *Il presidente del consiglio di amministrazione*

1. L'assessore provinciale alla cultura italiana è il presidente del consiglio di amministrazione.

2. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne presiede le adunanze e firma i relativi verbali.

#### Art. 6.

##### *Il direttore*

1. Il direttore della Biblioteca è nominato secondo la normativa vigente in materia di ordinamento del personale provinciale.

#### Art. 7.

##### *Attribuzioni del direttore*

1. Il direttore:

a) è responsabile del buon andamento amministrativo e tecnico della Biblioteca; ad egli compete l'ordinaria amministrazione della stessa;

b) è autorizzato ad adottare provvedimenti di urgenza che devono comunque essere sottoposti al consiglio di amministrazione per la ratifica nell'adunanza successiva;

c) ha la legale rappresentanza della Biblioteca;

d) sottoscrive i contratti;

e) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

f) è autorizzato a riscuotere pagamenti ed a rilasciare quietanza;

g) propone le direttive per la stesura del regolamento della Biblioteca;

h) è preposto al personale e lo gestisce;

i) tiene i contatti con altre biblioteche o istituzioni a livello locale, nazionale ed estero;

j) prepara i provvedimenti di sua competenza e quelli di competenza del consiglio di amministrazione;

k) provvede, in base alle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed alle direttive del comitato scientifico, all'acquisto di libri e media per la Biblioteca;

l) è responsabile della conservazione del patrimonio di libri e media della Biblioteca;

m) prepara la relazione annuale sull'attività della Biblioteca nonché il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo;

n) cura l'adozione di adeguati progetti per la diffusione della conoscenza del patrimonio della Biblioteca, favorendo specifici studi e ricerche.

#### Art. 8.

##### *Il comitato scientifico*

1. Il comitato scientifico è composto da cinque membri esperti a livello locale e nazionale in materia di cultura, letteratura, storia, di biblioteconomia e catalogazione, appartenenti al gruppo linguistico italiano e nominati dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale alla cultura italiana. Due membri sono scelti tra sei nominativi proposti dal comune di Bolzano.

2. Nella sua prima riunione il comitato scientifico elegge nel proprio seno il proprio presidente.

3. Il direttore della Biblioteca presenzia alle riunioni del comitato scientifico con voto consultivo; funge da segretario un impiegato della qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

#### Art. 9.

##### *Attribuzioni del comitato scientifico*

1. il comitato scientifico è l'organo consulente del consiglio di amministrazione per tutto ciò che concerne l'attività tecnico-scientifica della Biblioteca.

2. Il comitato scientifico viene convocato almeno tre volte all'anno. Viene convocato inoltre ogni volta che il presidente del comitato stesso o il direttore della Biblioteca lo ritengano necessario o quando è richiesto, per iscritto e con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, da almeno due membri del comitato o dal consiglio di amministrazione.

3. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni si applicano le disposizioni valevoli per il consiglio di amministrazione.

4. Il comitato scientifico ha in particolare le seguenti attribuzioni:

- a) eleggere il proprio presidente;
- b) programmare l'attività annuale della Biblioteca e redigere la relazione annuale da sottoporre al consiglio di amministrazione per la loro definitiva approvazione;
- c) elaborare il regolamento della Biblioteca da sottoporre al consiglio di amministrazione per la sua definitiva approvazione;
- d) esprimere tutti i pareri e le proposte in merito all'attività tecnico scientifica;
- e) esprimere pareri richiesti dal consiglio di amministrazione;
- f) elaborare proposte atte ad un migliore raggiungimento delle finalità e dei compiti attribuiti alla Biblioteca;
- g) formulare proposte per lo scambio di esperienze e di iniziative da attuarsi in collaborazione con altre biblioteche o istituzioni a livello locale, nazionale ed estero;
- h) scambiare esperienze ed iniziative, anche in sedute comuni, con l'organo che svolge analoghe attività per il gruppo linguistico tedesco e ladino.

#### Art. 10.

##### *Il collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui due nominati dalla giunta provinciale ed uno eletto dal consiglio di amministrazione della Biblioteca e restano in carica per la durata del consiglio stesso. Essi devono essere scelti tra persone rispettivamente iscritte all'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti, dei ragionieri. I revisori dei conti non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili.

2. Nella sua prima seduta il collegio dei revisori dei conti elegge nel proprio seno il proprio presidente.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo sull'attività gestionale della Biblioteca, accompagnando il bilancio di previsione ed il conto consuntivo con una relazione ed esprime il parere obbligatorio sulle eventuali variazioni di bilancio.

4. I revisori dei conti possono esercitare il loro mandato anche individualmente e possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

#### Art. 11.

##### *Emolumenti*

1. Ai membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico nonché al collegio dei revisori dei conti sono corrisposti, in quanto spettano, gli emolumenti previsti dalla vigente normativa provinciale.

#### Art. 12.

##### *Esercizio finanziario*

1. L'esercizio finanziario della Biblioteca ha inizio con il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il successivo 31 dicembre.

2. Entro il 30 ottobre di ogni anno deve essere approvato il bilancio preventivo: entro il 30 giugno del nuovo esercizio deve essere approvato il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sull'andamento dell'attività svolta.

3. Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti e lo schema di bilancio preventivo devono essere trasmessi entro il mese successivo all'ufficio competente dell'amministrazione provinciale per la determinazione delle rispettive quote di finanziamento.

#### Art. 13.

##### *Denominazione della Biblioteca*

1. La denominazione della Biblioteca è approvata dalla giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il parere del comitato scientifico.

#### Art. 14.

##### *Scioglimento della Biblioteca*

1. In caso di scioglimento della Biblioteca, la giunta provinciale decide in merito alla destinazione del suo patrimonio ad altra struttura del territorio. Tale struttura deve comunque perseguire scopi legati allo sviluppo delle conoscenze dei molteplici aspetti della cultura a livello locale, nazionale ed estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 gennaio 2000

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2000  
Registro n. 1, foglio n. 7*

00R0676

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2001, n. 1.

**Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8  
del 23 gennaio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROLUNGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione del Veneto nell'ambito della completa applicazione delle norme in materia di diritto allo studio e di riordino dei cicli e al fine di garantire la parità scolastica, interviene in favore delle famiglie degli alunni del sistema scolastico d'istruzione.

#### Art. 2.

##### *Obiettivi*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare per garantire il diritto all'accesso ed alla frequenza, la parità nell'accesso e nella frequenza e per promuovere il successo formativo, la Regione interviene mediante buoni scuola agli alunni e alle loro famiglie di cui all'art. 3.

2. I buoni scuola di cui al comma 1, sono destinati a totale o parziale copertura delle spese effettivamente sostenute a partire da quelle d'iscrizione, di acquisto di testi e sussidi scolastici, di frequenza e di sostegno dei disabili.

## Art. 3.

*Destinatari*

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale frequentati le scuole statali e paritarie private e degli enti locali, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza alla scuola secondaria.

2. Fino alla definizione del percorso triennale per la parificazione delle scuole di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le famiglie degli alunni residenti nel territorio regionale, frequentanti le scuole statali e non statali che siano legalmente riconosciute, paritarie, parificate, autorizzate, atte a garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico e la successiva frequenza della scuola secondaria superiore.

## Art. 4.

*Buoni scuola*

1. I buoni scuola di cui all'art. 2, devono essere rapportati alle condizioni reddituali e al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo i criteri del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», nonché all'entità delle spese scolastiche complessivamente gravanti sul nucleo medesimo, privilegiando le famiglie a minor reddito.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel termine di sessanta giorni, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei buoni scuola.

3. Per l'assegnazione dei buoni scuola si provvede a mezzo di appositi bandi.

## Art. 5.

*Norma finale*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti in materia dalla vigente normativa statale e regionale.

## Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 20 miliardi per l'anno 2001, si fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza, dal capitolo n. 80210 «Fondo globale spese correnti» di lire 17.800 milioni e dal capitolo n. 71204 «Spese per il funzionamento degli enti per il diritto allo studio universitario» (ESU) (art. 18 legge regionale 7 aprile 1998, n. 8) di lire 2.200 milioni, iscritti nello stato di previsione della spesa, esercizio 2001, del bilancio pluriennale 2000-2002.

2. Contestualmente nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 del bilancio pluriennale 2000-2002 viene istituito il capitolo n. 61516, denominato «Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione».

3. Per gli anni successivi al 2001 si provvede ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 19 gennaio 2001

GALAN

(Omissi).

01R0159

## REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2000, n. 1.

**Disciplina dell'attività di tassidermia.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 1 del 2 gennaio 2001)

## LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Definizione dell'attività*

1. Ai fini del presente regolamento, per attività di tassidermia si intende l'applicazione, a scopo scientifico, didattico od amatoriale, di un insieme di tecniche di lavorazione delle spoglie di animali vertebrati, o di soggetti appartenenti ad altre classi zoologiche, che rendono possibile la conservazione dell'aspetto esteriore dei medesimi.

## Art. 2.

*Esercizio dell'attività di tassidermia*

1. L'esercizio dell'attività di tassidermia è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della provincia territorialmente competente.

2. Coloro che svolgono l'attività di tassidermia sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Sono esentati da tale obbligo i dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari, purché prestino la loro opera esclusivamente per l'ente di appartenenza, segnalando comunque la propria attività al presidente della provincia competente per territorio.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 3.

## Art. 3.

*Esame di abilitazione*

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia è conseguita previo superamento di un esame da sostenere davanti alla commissione regionale per la tassidermia nominata dal presidente della giunta regionale.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto ed è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, con funzioni di presidente;

b) due esperti in materia venatoria, di cui uno in rappresentanza della categoria dei tassidermisti.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la struttura regionale di cui al precedente comma 2.

4. La prova che il candidato deve sostenere mira ad accertare la capacità di riconoscere le specie di cui al successivo art. 4, con particolare riferimento a quelle protette dalla normativa internazionale, nonché il livello di conoscenza delle leggi vigenti in materia di attività venatoria e delle tecniche di tassidermia.

5. Ai membri esterni della commissione spetta l'indennità giornaliera ed il rimborso spese sostenute nella misura di cui all'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

## Art. 4.

*Oggetto dell'attività di tassidermia*

1. Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 5, la preparazione tassidermica delle spoglie è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:

a) fauna selvatica di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;

b) fauna proveniente dall'estero, purché l'abbattimento o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alle legislazioni vigenti in materia nel Paese d'origine e nel rispetto degli accordi internazionali;

c) fauna domestica;

d) fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati.

## Art. 5.

*Autorizzazioni in deroga*

1. La provincia può autorizzare la preparazione tassidermica di ogni tipo di esemplare non riconducibile alle categorie di cui al precedente art. 4 qualora il medesimo sia stato rinvenuto morto per cause naturali o accidentali.

2. La provincia rilascia l'autorizzazione in deroga entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta previa effettuazione, ove necessario, di specifici accertamenti. Trascorso questo termine, l'autorizzazione in deroga si intende comunque rilasciata. In caso di digiuno, la Provincia provvede alla conservazione e alla destinazione d'uso dell'esemplare a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla sua distruzione.

3. I soggetti appartenenti a specie protette per i quali le province hanno autorizzato la preparazione tassidermica possono essere detenuti dal privato.

## Art. 6.

*Adempimenti ed obblighi*

1. Il tassidermista deve annotare giornalmente, su apposito registro vidimato presso la provincia territorialmente competente, tutti i dati relativi agli animali appartenenti alle specie protette consegnatigli per la preparazione; in particolare deve indicare la specie e la provenienza di ogni esemplare, nonché le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali ne è venuto in possesso.

2. Il tassidermista deve altresì compilare apposito modulo in triplice copia, sottoscritto dal cliente, contenente, oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui al comma 1. Una copia del suddetto modulo deve essere consegnata al proprietario delle spoglie ed una inviata alla provincia competente entro quarantotto ore dal ricevimento delle spoglie medesime.

3. Su tutte le preparazioni di soggetti appartenenti alle specie protette deve essere apposto un contrassegno inamovibile, approvato dalla provincia, indicante il numero di autorizzazione, la data di preparazione ed il numero di riferimento nel registro di cui al comma 1.

4. Le province possono richiedere la disponibilità dell'animale. Nel caso di disponibilità permanente le province rimborsano al detentore le spese di preparazione.

5. Il tassidermista, al quale venga richiesta la prestazione da chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari, deve immediatamente segnalare il caso alla provincia e rifiutare la propria opera.

6. Il tassidermista deve consentire agli agenti della vigilanza venatoria l'ispezione, durante i normali orari di lavoro, dei locali adibiti all'esercizio dell'attività ed al deposito degli animali preparati o da preparare.

## Art. 7.

*Sanzioni*

1. Le inadempienze alle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione, da parte della provincia territorialmente competente, delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

2. È fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

## Art. 8.

*Abrogazione*

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3.

## Art. 9.

*Norme transitorie*

1. I tassidermisti già autorizzati a svolgere la propria attività ai sensi del regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3, sono esonerati dal conseguimento dell'abilitazione purché, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dichiarino, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di svolgere attività di tassidermia con iscrizione presso il registro delle imprese artigiane. La dichiarazione deve essere trasmessa alla provincia territorialmente competente nonché, per conoscenza, alla Regione.

2. Il detentore di fauna oggetto di preparazione tassidermica deve, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, dichiararne il possesso alla provincia territorialmente competente.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Veneto.

Venezia, 29 dicembre 2000

GALAN

*Approvato con deliberazione della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 3797 di cui la commissione statale di controllo ha preso atto con nota 21 dicembre 2000, n. 1849/8.*

01R0160

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2001, n. 1

**Riconoscimento ed istituzione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 6 del 27 gennaio 2001)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità ed oggetto della legge*

1. La Regione Basilicata promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi di sviluppo su base locale tese a rafforzare l'identità dei suoi sistemi territoriali e la competitività di organizzazioni, imprese, consorzi ed agenzie che vi operano nel settore dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato, dell'industria, del turismo e del commercio.

2. La Regione individua i sistemi produttivi locali e i distretti industriali in attuazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 7/1999.

3. I distretti industriali e i sistemi produttivi locali costituiscono i referenti a livello locale dei programmi di sviluppo economico.

4. La Regione include i sistemi produttivi locali e i distretti industriali nei suoi programmi di intervento al fine di offrire ai sistemi locali di piccole e medie imprese strumenti per consolidare la propria competitività e potenziare i fattori produttivi del contesto nel quale operano e adegua le proprie normative vigenti in materia di occupazione, trasferimento tecnologico, diffusione delle applicazioni informatiche e telematiche, politiche energetiche, mitigazione dell'impatto ambientale, formazione professionale, consorzi e attività professionali e qualificazione della produzione al fine di offrire ai distretti industriali e ai sistemi produttivi locali strumenti mirati per il loro consolidamento e il loro sviluppo.

5. La presente legge disciplina:

- a) l'attribuzione ai distretti industriali e ai sistemi produttivi locali delle funzioni in materia di sviluppo economico;
- b) il finanziamento delle attività di analisi dei fattori di sviluppo, di progettazione degli interventi e di comunicazioni svolte dai comitati di distretto di cui al successivo art. 4.

#### Art. 2.

##### *Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali*

1. La giunta regionale individua, con proprio provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i sistemi produttivi locali e i distretti industriali sulla base di un rilievo sistematico dei fattori demografici, territoriali, sociali ed economici del territorio regionale, riferiti ai sistemi locali del lavoro riconosciuti dall'ISTAT nella regione.

2. La giunta regionale come distretti industriali individua anche i sistemi produttivi locali o porzioni di sistemi locali del lavoro, che pur non presentando indici adeguati di densità imprenditoriale, dimensione di imprese o di specializzazione settoriale, possiedono comunque caratteristiche di base per diventare distretti industriali in una prospettiva di medio termine.

3. Su richiesta documentata e motivata di gruppi di imprenditori, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, sentiti gli enti locali e le Camere di Commercio, la giunta regionale può individuare altri distretti industriali o sistemi produttivi locali.

4. In particolari casi dove su una stessa area coesistono reti di attività imprenditoriali che operano in settori diversi, alcune porzioni di territorio o di sistemi locali del lavoro possono far parte di più distretti industriali o di sistemi produttivi locali.

5. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono presentati al Consiglio regionale, affinché lo stesso provveda con propria deliberazione, da adottarsi entro novanta giorni, ad istituire i sistemi produttivi locali e i distretti industriali. Qualora il suddetto termine non sia rispettato, il Consiglio regionale è convocato in seduta straordinaria nei successivi quindici giorni per deliberare in merito.

6. A richiesta di soggetti interessati il distretto industriale può ricomprendere aziende e territori congiunti extraregionali. L'adesione è subordinata alla stipula di un accordo di programma tra la Regione Basilicata e la Regione limitrofa il cui territorio si aggrega l'accordo di programma stabilirà gli obiettivi generali da realizzare, le condizioni giuridiche e gli impegni finanziari vincolanti per le Regioni partecipanti.

#### Art. 3.

##### *Compiti dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali*

I sistemi produttivi locali e i distretti industriali costituiscono i riferenti territoriali delle politiche regionali a sostegno dell'impresa e dei sistemi d'impresa. Essi contribuiscono alla definizione degli obiettivi di programmazione della Regione Basilicata, delle province e degli enti locali interessati, con particolare riferimento a quelli finalizzati a:

- a) incentivare l'innovazione tecnologica e in modo particolare la diffusione delle nuove applicazioni informatiche e telematiche;
- b) promuovere il risparmio energetico;
- c) promuovere il potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso interventi in favore delle associazioni, dei consorzi e delle agenzie economiche operanti nel territorio;
- d) promuovere lo sviluppo dell'organizzazione dei mercati locali del lavoro e della sub-fornitura;

e) adeguare la dotazione infrastrutturale alle specifiche esigenze delle attività economiche locali;

f) promuovere l'immagine del territorio nelle sue valenze economiche, architettoniche, naturalistiche e culturali;

g) sostenere i livelli occupazionali e la formazione delle risorse umane locali;

h) tutelare gli equilibri ambientali dei singoli sistemi territoriali;

i) sostenere le imprese nelle loro iniziative di internazionalizzazione e di penetrazione in nuovi mercati.

I sistemi produttivi locali ed i distretti industriali predispongono un programma di sviluppo consistente in un documento di orientamento ed indirizzo nel quale sono evidenziati gli obiettivi e le strategie di politica industriale locale che si ritiene di perseguire.

#### Art. 4.

##### *Comitato di distretto*

1. In ognuno degli ambiti territoriali - distretti industriali o sistemi produttivi locali - individuati e istituiti secondo quanto previsto dal precedente art. 2, è costituito un Comitato di distretto nel quale sono rappresentati oltre gli imprenditori, gli enti locali, le camere di commercio. La giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta di almeno uno dei soggetti aventi diritto alla partecipazione avvia la procedura per costituire il Comitato di distretto.

2. Il Comitato di distretto rappresenta per i programmi di sviluppo previsti dalla legge, il distretto industriale o il sistema produttivo locale.

3. Il Comitato di distretto ha sede e segreteria presso la sede di un ente pubblico ricompreso nell'ambito territoriale del distretto. L'ubicazione di sede e segreteria può essere spostata presso altro ente pubblico con deliberazione del Comitato di distretto, purché permanga nell'ambito territoriale di quest'ultimo.

4. Il Comitato di distretto dura in carica tre anni ed è composto da:

a) nove rappresentanti del mondo imprenditoriale del settore di specializzazione per i distretti industriali e di quelli più importanti in termini di occupati per i sistemi produttivi locali;

b) tre rappresentanti designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

c) un rappresentante dei comuni del territorio compreso nel distretto o sistema produttivo locale;

d) un rappresentante della provincia o delle province comprese nel distretto o sistema produttivo locale;

e) un rappresentante della Camera di Commercio o delle Camere di Commercio comprese nel distretto o sistema produttivo locale.

5. Ai fini dell'individuazione dei rappresentanti del mondo imprenditoriale, la giunta regionale, in collaborazione con le Associazioni di categoria promuove:

a) un'attività di informazione e pubblicizzazione delle finalità del sistema produttivo locale o distretto industriale, favorendo l'adesione degli imprenditori interessati all'iniziativa;

b) la convocazione di un'assemblea di tutti gli imprenditori aderenti al distretto e al sistema produttivo locale nella quale saranno eletti i nove componenti del comitato di cui al precedente comma 4.

6. Per i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e Camere di commercio si procede alla individuazione sulla base di designazioni effettuate autonomamente da ciascuno dei soggetti interessati.

7. Il comitato di distretto è costituito con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima.

8. Il Comitato di distretto si riunisce su invito del presidente designato ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

9. Il comitato di distretto, al fine di una migliore funzionalità, fissa con un regolamento interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla sua costituzione, le proprie modalità operative, nonché quelle di consultazioni dei rappresentanti di tutti i comuni del sistema produttivo locale o distretto industriale e degli altri organismi facenti parte del tessuto produttivo e della realtà economica del distretto.

10. Al presidente e ai componenti il comitato di distretto, per l'espletamento delle funzioni, non spetta alcun compenso.

## Art. 5.

*Il Presidente*

1. Il comitato di distretto elegge il proprio presidente fra i rappresentanti del mondo imprenditoriale di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Decorsi trenta giorni dalla costituzione del comitato di distretto senza che sia intervenuta l'elezione del presidente, la giunta regionale provvede direttamente alla nomina.

3. Il presidente nomina un segretario del comitato di distretto, il quale può essere scelto anche al di fuori dalle persone designate tra i componenti del comitato di distretto.

## Art. 6.

*Compiti del comitato di distretto*

1. Il comitato di distretto svolge i seguenti compiti:

a) stabilisce la denominazione e il logo grafico del proprio distretto industriale o sistema produttivo locale;

b) redige ed adotta il programma di sviluppo del distretto industriale o sistema produttivo locale e ne promuove l'attuazione;

c) promuove l'utilizzo delle risorse che la Regione e gli enti locali assegnano allo sviluppo dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali;

d) esprime proposte e pareri alla giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale;

e) promuove la migliore utilizzazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

f) convoca, ogni dodici mesi, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario, i rappresentanti di tutti i comuni del sistema produttivo locale o del distretto industriale della provincia e della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura competenti per territorio, delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali, nonché delle altre realtà economico-associative al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle realtà sociali ed economiche operanti nello stesso distretto nella definizione dei programmi di sviluppo.

## Art. 7.

*Programma di sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali*

1. Il programma di sviluppo ha durata triennale, può essere aggiornato periodicamente dal Comitato di distretto e determina:

a) gli obiettivi generali di sviluppo e gli assi degli interventi ritenuti prioritari;

b) le azioni da svolgere, complete di piani finanziari e temporali di spesa relativi a ciascuna di esse;

c) l'entità e il tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di interventi ed azioni, nonché la possibilità di accesso alle risorse previste.

2. Per i distretti industriali ed i sistemi produttivi locali che interessano territori di più regioni i benefici del programma di sviluppo sono estesi anche alle imprese localizzate nelle altre regioni secondo quanto previsto dagli accordi di programma di cui al precedente art. 2, comma 6.

3. Dopo la sua adozione il programma di sviluppo è trasmesso alla giunta regionale che, entro sessanta giorni, previo parere della competente commissione del consiglio regionale, lo approva e lo respinge, ovvero lo rinvia al comitato di distretto per un riesame.

4. Il programma di sviluppo è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 8.

*Modalità di attuazione delle conferenze di servizio*

1. Il presidente della giunta regionale, su istanza del comitato di distretto, convoca specifiche conferenze di servizio ai sensi della vigente normativa, per promuovere le intese indispensabili alla realizzazione dei progetti e delle azioni proposte dal comitato di distretto medesimo.

2. Il presidente della giunta regionale promuove le intese necessarie per il raggiungimento dell'unanimità delle adesioni.

3. Le conferenze di servizio si concludono con la sottoscrizione di un accordo di programma entro tre mesi dalla sua convocazione. In mancanza di unanimità fra i partecipanti, il presidente della giunta regionale assume le determinazioni conclusive della conferenza medesima.

4. I progetti approvati dalle conferenze di servizio assumono priorità di intervento per la quota di spesa individuata a carico della Regione Basilicata e degli altri enti sottoscrittori delle imprese.

5. Il presidente della giunta regionale invita alle conferenze di servizio, oltre al comitato di distretto ed agli enti interessati, le associazioni imprenditoriali, sindacali e di categoria.

## Art. 9.

*Finanziamento dei progetti promossi dai comitati di distretto*

1. I comitati di distretto possono presentare alla giunta regionale domande di cofinanziamento per le spese relative all'attività di analisi delle opportunità di sviluppo, per la progettazione e per le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione sui problemi dello sviluppo locale.

2. Il comitato di distretto trasmette alla giunta regionale i propri programmi di attività con la domanda di finanziamento. La giunta regionale può respingere le richieste ovvero sospendere l'approvazione per acquisire ulteriori informazioni.

3. La giunta regionale concorre con un fondo specifico alla realizzazione delle attività di cui al comma precedente. La quota di partecipazione della Regione non può essere superiore al cinquanta per cento delle spese.

## Art. 10.

*Risorse per la gestione e l'attuazione dei programmi di sviluppo dei distretti industriali*

1. La Regione concorre alla realizzazione dei piani di sviluppo dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali, riservando quote di azioni e misure previste dalla legislazione regionale vigente ai sistemi produttivi di cui alla presente legge.

2. Per l'individuazione delle modalità e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel programma di sviluppo e ritenuti prioritari la Regione promuove specifici accordi di programma, ai sensi della normativa vigente.

3. I contributi correlati ai programmi di sviluppo dei distretti, nell'ambito di quanto previsto al comma 2 sono erogati a favore di soggetti pubblici, privati o di natura mista responsabili della attuazione delle iniziative inserite nel programma di sviluppo.

4. Per l'attuazione di opere pubbliche, il cui progetto è compreso nel programma di sviluppo, i contributi di cui al comma 2 sono concessi nella misura del cento per cento.

## Art. 11.

*Nonna finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri per l'anno 2000.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 500.000.000 per l'anno 2001, si provvederà mediante prelevamento dal fondo globale per i provvedimenti in corso - spese correnti - del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2001. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, legge regionale 11 aprile 1978 n. 18.

3. Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio fisseranno l'entità degli oneri a carico della Regione.

## Art. 12.

*Pubblicazione*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 23 gennaio 2001

BUBBICO

01R0125

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2001, n. 2.

**Costituzione dell'autorità di bacino della Basilicata.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 7 del 29 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità della legge*

1. È istituita ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, delle intese già sottoscritte dalle Regioni interessate, secondo la previsione dell'art. 2 comma 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267, l'autorità di bacino dei fiumi regionali Basento, Cavone ed Agri ed interregionali Bradano e Sinni-Noce, di competenza della Regione Basilicata, in seguito denominata «Autorità di Bacino della Basilicata» con sede a Potenza.

2. L'autorità di bacino ispira la propria azione ai principi della leale cooperazione con le Regioni limitrofe e con gli enti locali operanti sul territorio, agisce in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed in particolare persegue l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti i singoli bacini idrografici dei fiumi di Agri, Basento, Cavone, Bradano, Noce e Sinni.

3. All'autorità di bacino, per il suo funzionamento e per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme della Regione Basilicata.

## Art. 2.

*Delimitazione dei bacini idrografici*

1. I bacini idrografici interregionali dei fiumi Bradano, Sinni e Noce, nonché i bacini idrografici dei fiumi regionali lucani Basento, Cavone ed Agri, elaborati secondo i criteri tecnici allegati al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, sono quelli le cui delimitazioni sono state approvate dal comitato istituzionale delle rispettive autorità di bacino e, successivamente, dalla giunta regionale di Basilicata.

## TITOLO II

AUTORITÀ DI BACINO

## Art. 3.

*Organi dell'Autorità di Bacino*

1. Sono organi dell'autorità di bacino:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) il segretario generale;
- d) la segreteria tecnica-operativa.

## Art. 4.

*Comitato Istituzionale*

1. Il comitato istituzionale è composto:

- a) dal presidente della giunta regionale della Basilicata che lo presiede, o suo delegato;
- b) dal presidente della giunta regionale della Puglia, o suo delegato;
- c) dal presidente della giunta regionale della Calabria, o suo delegato;
- d) dai presidenti delle province interessate ovvero da loro delegati;
- e) da un rappresentante del comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989 n. 183.

2. La eventuale delega dovrà essere comunicata all'atto del primo insediamento del comitato.

3. Le adunanze e le deliberazioni del comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni, in ogni caso, richiedono il voto favorevole del rappresentante della Regione che abbia competenza territoriale prevalente con riferimento all'oggetto del deliberato. I punti all'ordine del giorno riguardanti i bacini idrografici interregionali dei fiumi Bradano e Sinni-Noce non potranno essere portati a delibera qualora sia assente il rappresentante della Regione interessata per competenza territoriale all'argomento. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il comitato approva nella prima adunanza il regolamento per il suo funzionamento.

5. In caso di inattività o inadempienza del comitato istituzionale il rappresentante del comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183/1989 procede alla convocazione ovvero a promuovere la procedura di cui all'art. 5 comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998. Esso, vigila altresì sulla corretta applicazione del regolamento di cui al comma 4 precedente e sull'adozione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 9 successivo.

6. Alle sedute del comitato istituzionale partecipa con voto consultivo e con funzioni di segretario, il segretario generale dell'autorità di bacino.

7. In relazione agli argomenti trattati, il presidente invita alle adunanze del comitato istituzionale, a titolo consultivo, i sindaci dei comuni interessati ed i presidenti delle comunità montane e degli enti parco nazionali e regionali.

## Art. 5.

*Compiti del Comitato Istituzionale*

1. Il comitato istituzionale dell'autorità di bacino ha i seguenti compiti:

- a) adozione del progetto di coordinamento dei piani di bacino relativi ciascun bacino idrografico assegnato alla competenza dell'autorità di bacino in un unico e generale piano di bacino;
- b) definizione dei criteri, metodi, temi e modalità per l'elaborazione dei piani di bacino e determinazione delle componenti dei piani di bacino che costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni;
- c) adozione delle misure di salvaguardia;
- d) adozione ed approvazione dei piani di bacino relativi ai singoli bacini idrografici e dei singoli piani stralcio;
- e) adozione dei programmi di intervento attuativi del piano di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di ogni altro programma di intervento demandato all'autorità di bacino da disposizioni comunitarie nazionali e regionali;
- f) controllo dell'attuazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento;
- g) adozione ed approvazione di normative omogenee relative a permessi, limiti e divieti nei settori inerenti alle finalità di cui all'art. 1;
- l) nomina del vice presidente del comitato istituzionale;
- m) nomina del segretario generale;
- n) nomina del comitato tecnico-scientifico;
- o) approvazione del regolamento di amministrazione e di contabilità;
- p) adozione della pianta organica ed approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- q) approvazione del programma finanziario annuale dell'attività di studio, di ricerca nonché delle spese di funzionamento della struttura tecnico-amministrativa;
- r) proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione ed il contenimento degli effetti sull'ambiente del programma triennale di intervento di cui all'art. 10 seguente e delle attività presenti sul territorio dell'autorità di bacino, con particolare riferimento a quelle agricole, zootecniche ed industriali ed ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni;
- s) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- t) approvazione delle intese e accordi di programma con enti territoriali e locali, enti pubblici ed associazioni riconosciute previo parere del comitato tecnico-scientifico sulla congruenza con le attività di pianificazione e programmazione già realizzate, in corso e programmate;
- u) delegare le attività di autorizzazioni, di nulla-osta e di pareri al segretario generale nei casi e nei limiti espressamente previsti.

## Art. 6.

*Comitato Tecnico*

1. Il comitato tecnico è convocato, anche su richiesta del comitato istituzionale, dal segretario generale dell'autorità di bacino, che lo presiede, ed è composto da:

- a) funzionari regionali in servizio con qualifica dirigenziale designati dalle Regioni aggregate in numero proporzionale ai pesi paritetici delle Regioni stesse e per un numero massimo definito nel regolamento di attuazione da emanarsi con successivo atto dello stesso comitato istituzionale;
- b) un funzionario provinciale con qualifica dirigenziale designato da ciascuna delle province aggregate;
- c) un funzionario per ciascuna delle amministrazioni indicate all'art. 10 comma 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) dagli esperti incaricati di consulenze dall'autorità di bacino per le questioni oggetto dell'incarico, senza diritto di voto.

2. Il comitato tecnico è nominato con deliberazione del comitato istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole amministrazioni dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il comitato istituzionale provvede direttamente alla designazione delle componenti mancanti ed alla costituzione del comitato tecnico-scientifico.

3. Il comitato istituzionale, contestualmente alla costituzione del comitato tecnico, ne approva il regolamento di funzionamento.

4. Il comitato tecnico è organismo di consulenza del comitato istituzionale e del segretario generale; fornisce vigilanza, indirizzo e supporto tecnico-scientifico all'elaborazione dei piani di bacino ed alle attività connesse; esprime parere su ogni altra attività dell'autorità di bacino quando ciò gli venga richiesto dal presidente del comitato istituzionale o dal segretario generale.

## Art. 7.

*Segretario Generale*

1. Il segretario generale con l'ausilio della segreteria tecnica-operativa a cui è preposto:

- a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di bacino;
- b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale cui formula proposte;
- c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
- d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto di tale organo nei limiti delle funzioni attribuitegli dal decreto-legge 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche e ne esegue le deliberazioni;
- e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione dei piani di bacino e dei piani stralcio, per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita le potestà che gli vengono delegate dal comitato medesimo;
- f) dirige la segreteria tecnica-operativa;
- g) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge, di regolamento o per delega del comitato istituzionale.

2. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, e deve essere scelto tra esperti nella materia, dotati di capacità gestionale, tra i funzionari regionali di livello dirigenziale o tra professionisti esterni. Svolge i compiti di cui all'art. 14 della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per altri cinque anni, svolgendo la propria attività a tempo pieno. È collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'amministrazione di appartenenza. Decade dalla nomina con la fine della legislatura nella quale l'incarico è stato conferito.

3. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato che, congiuntamente al relativo trattamento economico complessivo, viene stabilito dalla giunta regionale della Basilicata, su proposta del comitato istituzionale e secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253. L'atto di nomina del segretario generale è trasmesso, a cura del comitato istituzionale, alle giunte regionali interessate.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni riguardanti i dirigenti generali della Regione Basilicata

## Art. 8.

*Segreteria Tecnica-Operativa*

1. La segreteria tecnica-operativa è diretta dal segretario generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora i piani di bacino ed i piani stralcio;
- b) elabora e sviluppa l'attività di pianificazione e di programmazione dell'autorità di bacino e di quanto a questa connesso, in base a quanto definito dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1985 n. 183;

c) predisporre la relazione annuale sull'uso del suolo e delle acque e del suo costo ambientale, sulle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche dei bacini idrografici, sullo stato di attuazione dei piani di bacino e dei programmi triennali di intervento e della loro efficacia sulla salvaguardia e sulla rinnovabilità delle risorse ambientali, nonché sullo sviluppo e la sicurezza della società regionale;

d) fornisce supporto tecnico-operativo al comitato istituzionale, al comitato tecnico ed a qualunque altra attività compatibile con i fini istituzionali dell'autorità di bacino;

e) utilizza e partecipa a coordinare per le sole finalità dell'autorità di bacino, se non altrimenti ed esplicitamente richiesto dalle regioni territorialmente competenti, i sistemi di monitoraggio ambientale delle regioni stesse e degli enti territoriali interessati, ne partecipa alla gestione e ne integra le infrastrutture preposte quando necessario;

f) coordina o porta ad unità funzionale i servizi regionali, in particolare quello cartografico, indispensabili per sviluppare le attività ed assolvere ai compiti dell'autorità di bacino;

g) si collega e collabora strettamente, per le finalità dell'autorità di bacino, con alcuni servizi nazionali, regionali e degli enti territoriali, quali, tra gli altri, i servizi tecnici dello Stato, l'ARPAB, il servizio sismico e di protezione civile, i servizi meteorologici;

h) provvede all'attività di catalogazione, conservazione, aggiornamento, diffusione ed elaborazione della cartografia regionale anche in relazione agli usi ed alle utilizzazioni disciplinate da norme regionali;

i) fornisce, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo di programma sottoscritto in data 5 agosto 1999, dalla Regione Basilicata, Regione Puglia e Ministero dei lavori pubblici, supporto tecnico-operativo all'Autorità di Governo di cui al comma 1 dello stesso art. 5.

2. La segreteria tecnica-operativa è preposta alla gestione delle seguenti materie:

a) cartografia, identificazione dei sistemi territoriali ed ambientali, monitoraggio qualitativo e quantitativo del suolo e delle acque;

b) studi e ricerche;

c) difesa del suolo ed uso del territorio;

d) difesa ed uso razionale delle coste e dei litorali;

e) bilancio idrico, uso razionale e tutela della risorsa idrica;

f) leggi ed amministrazione.

3. La segreteria tecnica-operativa è organizzata dalla giunta regionale della Basilicata in base ai principi stabiliti dal decreto legislativo n. 29/1993 e 80/1998 e successive modificazioni sulla base di quanto richiamato dall'art. 12, comma 9 della legge n. 183 del 18 maggio 1989 e su proposta formulata dal comitato istituzionale entro sessanta giorni dal suo insediamento, dotandola di capacità tecniche ed amministrative in grado di assolvere efficacemente ai compiti e alle funzioni sia stabilite dal presente articolo, sia attribuite dalle leggi e dalle statuizioni di accordi di programma tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali interessati. Le unità di personale necessarie sono reperite nell'ambito delle unità tecnico-amministrative della Regione Basilicata o mediante comando o distacco o attraverso concorsi pubblici e portate ad unità funzionale nell'ambito della segreteria tecnica-operativa.

### TITOLO III

#### PIANO DI BACINO E PROGRAMMA

##### Art. 9.

##### *Piani di Bacino*

1. I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione ed alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali dei territori interessati. Pertanto essi rap-

presentano il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti agli interventi comunque riguardanti ciascun bacino.

2. I progetti dei piani di bacino inerenti i singoli bacini idrografici dei fiumi di Agri, Basento, Cavone, Bradano, Noce e Sinni devono confrontarsi e concertarsi con i programmi regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e delle acque, hanno i contenuti di cui al comma 3 dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. I piani di bacino possono essere redatti, adottati ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici e costituenti, in ogni caso, fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti di cui al precedente comma 2.

4. Il piano di bacino generale può emendare e/o modificare singoli piani di bacino e piani stralcio.

5. Al fine di pervenire ad una pianificazione unitaria nella redazione sia dei piani di bacino che dei piani stralcio, l'autorità di bacino deve prevedere specifici strumenti ed attività di concertazione con gli enti territoriali. I contenuti di tale attività, indispensabili al fine dello snellimento delle procedure e di approvazione del piano, fanno parte integrante del progetto di piano e del piano.

6. Il progetto di piano, sia esso generale, relativo ad un singolo bacino idrografico o ad un settore funzionale, elaborato dalla segreteria tecnica-operativa anche in collaborazione con esperti esterni all'amministrazione regionale, è adottato dal comitato istituzionale e dell'adozione del progetto di piano è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini ufficiali* delle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria, con la precisazione dei tempi e dei luoghi e delle modalità per la consultazione della documentazione. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati presso le sedi delle regioni e province per l'eventuale consultazione per trenta giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione del comitato istituzionale nella *Gazzetta Ufficiale* e *Bollettini Regionali*. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

7. Le osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate all'autorità di bacino, oltre che alla Regione territorialmente competente, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma precedente. Entro i successivi trenta giorni l'autorità di bacino, sulla base delle osservazioni formula un parere e propone al comitato istituzionale l'approvazione del progetto di piano sentito il comitato tecnico-scientifico.

8. Il comitato istituzionale, tenendo conto del parere espresso dalle Regioni territorialmente competenti sulle osservazioni pervenute, approva il piano.

9. Le regioni o gli enti da esse delegati, entro dodici mesi dall'approvazione dei piani di bacino, provvedono ad adeguare i piani territoriali ed i programmi regionali ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

10. Di conseguenza la Regione Basilicata adegua anche le direttive ed i piani generali di bonifica di cui alla legge regionale 28 febbraio 1995, n. 22, il piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, i piani di tutela delle acque ed i progetti di gestione degli impianti di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, la convenzione tipo ed il relativo disciplinare per regolare i rapporti tra l'autorità d'ambito di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

11. Il piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale, di cui all'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, è un piano regionale che in assenza dei piani di bacino, ha valore di un progetto di piano stralcio, adottato ed approvato da parte del comitato istituzionale.

12. In attesa dell'approvazione dei piani di bacino, l'autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adotta misure di salvaguardia ai sensi del comma 6-bis dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

## Art. 10.

*Programmi triennali*

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche.

2. I programmi triennali di intervento sono predisposti ed adottati dall'autorità di bacino e sono proposti per l'approvazione alle Regioni per le parti di rispettiva competenza territoriale e per le finalità previste agli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche.

3. Le provincie, le comunità montane ed i comuni, interessati e secondo le rispettive competenze, concorrono tra l'altro alla predisposizione dei programmi triennali di intervento ai sensi del comma 4 dell'art. 1 e del comma 1 dell'art. 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche. A tal fine l'autorità di bacino deve prevedere specifici strumenti ed attività di concertazione, anche promuovendo accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I programmi triennali di intervento sono coordinati con i programmi annuali e pluriennali di intervento in attuazione dei piani regionali e sub-regionali finalizzati alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione ed alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque. Di conseguenza la Regione Basilicata o gli enti locali, da essa delegati, secondo le rispettive competenze, provvederanno ad adeguare i programmi e gli stralci annuali di cui alla legge regionale 28 febbraio 1995, n. 22, i programmi annuali di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, i piani di tutela delle acque ed i progetti di gestione degli impianti di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, il piano degli interventi di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63, laddove interessati.

5. Nell'ambito del territorio agro-forestale della Regione Basilicata non classificato di bonifica ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1995, n. 22, anche in attuazione anche della legge n. 97/1994, gli interventi pubblici di bonifica di cui alle lettere a), h), l) ed u) dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, inseriti nei programmi triennali di intervento, sono affidati in via prioritaria alla competenza delle comunità montane e delle provincie.

6. Nell'ambito del territorio agro-forestale della Regione Basilicata classificato di bonifica ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1995, n. 22, la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, nonché la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere realizzate, è affidata in via prioritaria alla competenza dei consorzi di bonifica se l'ente delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 è la provincia. Nel caso in cui l'ente delegato sia la comunità montana, la provincia assume tutte le opportune iniziative, anche su richiesta di uno dei soggetti interessati, al fine di promuovere un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1970, n. 142, tra la comunità montana ed il consorzio di bonifica che definisca l'affidamento di tali interventi. Nel caso in cui i consorzi di bonifica non accettino tale affidamento prioritario le provincie e le comunità montane potranno affidare ad altri la progettazione e la realizzazione di tali interventi.

7. Nell'ambito del territorio dei bacini idrografici dei fiumi Agri, Basento, Cavone, Bradano, Noce e Sinni, la progettazione e la realizzazione degli interventi pubblici di bonifica, inseriti nei programmi triennali di intervento e definiti anche ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 febbraio 1995, n. 22, sono affidate alla competenza dei consorzi di bonifica. Possono essere altresì affidate ai consorzi la progettazione e la realizzazione di interventi, comprensivi della manutenzione, dell'esercizio e della vigilanza di opere, e di servizi di interesse regionale inseriti nei programmi triennali di intervento.

8. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati ai sensi dell'art. 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche, nonché affidati e realizzati secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità adeguatamente stabiliti e predisposti dall'autorità di bacino. Il non perseguimento di tali criteri da parte dei soggetti attuatori degli interventi stessi è ragione di revoca dell'affidamento stesso da parte del comitato istituzionale, previa diffida.

9. Alla progettazione e realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere e degli impianti dichiarati di interesse regionale dai piani di bacino di cui all'art. 9 della presente legge si provvede a totale carico della Regione proprietaria o affidataria delle opere e degli impianti.

10. Le provincie, le comunità montane, i comuni e gli altri enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad esse delegate dalla Regione o previa autorizzazione del comitato istituzionale, possono concorrere con propri stanziamenti alla progettazione e realizzazione di interventi, nonché alla manutenzione, esercizio e vigilanza di opere ed impianti previsti nel programma triennale di intervento.

11. All'attuazione del piano triennale di intervento si provvede anche attraverso i proventi ricavati dalle Regioni per la concessione e l'uso del demanio idrico ai sensi degli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i finanziamenti ricevuti dalle Regioni nel quadro di azioni comunitarie e nazionali e quelli eventualmente trasferiti alle Regioni per la progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di proprietà regionale, ma dichiarate di interesse nazionale con legge dello Stato.

12. I piani triennali dovranno garantire le risorse per la gestione di attività, di opere e di impianti di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione esistenti di interesse regionale e prioritariamente di quelli di proprietà regionale, anche a servizio interregionale.

## Art. 11.

*Schemi previsionali e programmatici*

1. Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989 n. 183, sono predisposti dall'autorità di bacino.

2. Fino all'approvazione dei piani di bacino o dei piani stralcio prioritari, le rivenienze finanziarie provenienti dallo Stato vengono destinate con gli aggiornamenti di tali schemi previsionali programmatici.

3. L'aggiornamento degli schemi previsionali e programmatici contengono: il programma di interventi, le attività di studi, le attività di monitoraggio e controllo del sistema fisico e l'eventuale ridefinizione della pianta organica.

## TITOLO IV

## NORME FINANZIARIE

## Art. 12.

*Spese di funzionamento*

1. A tutte le spese di funzionamento, compreso il trattamento economico complessivo spettante al segretario generale, provvedono le Regioni interessate in misura proporzionale, determinate sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale della superficie totale, come risultante dal progetto di delimitazione definitiva approvato, e della popolazione residente nei singoli bacini idrografici.

Le spese relative alla dotazione dei locali sono a carico della Regione Basilicata.

2. Le quote proporzionali possono essere successivamente modificate con atto del comitato istituzionale, sulla base di variazioni ufficiali anche di uno solo dei parametri composti definiti al comma precedente.

3. Qualora una regione territorialmente competente non versi all'autorità di bacino le quote o le risorse finanziarie di cui, rispettivamente ai commi 1 e 2 del presente articolo, dopo formale e perentoria diffida da parte del rappresentante nel comitato istituzionale del comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, trascorsi sei mesi, l'autorità di bacino è autorizzata a sospendere ogni attività che possa recare beneficio, direttamente o indirettamente, ai territori dei bacini idrografici ricadenti nei confini amministrativi della regione inadempiente, che risulterà responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, dalla sospensione delle attività.

## Art. 13.

*Sospensione di studio e di ricerca*

1. Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino, ovvero dei suoi stralci prioritari sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato in materia di difesa del suolo con fondi eventualmente stanziati direttamente dalle singole Regioni anche in relazione al supporto tecnico richiesto dall'autorità di governo di cui all'accorso di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata ed il Ministero dei lavori pubblici, e possono essere completate con i fondi derivanti da programmi comunitari o da altre leggi di spesa.

## Art. 14.

*Disposizioni finanziarie*

1. Le quote di partecipazione delle Regioni Calabria e Puglia, per le spese di funzionamento di cui al precedente art. 12, ed i fondi per le attività di studio e ricerca affluiscono su due distinti capitoli dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione Basilicata a partire dall'esercizio finanziario 2001.

2. Contestualmente si istituiscono due corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale a partire dall'esercizio finanziario 2001.

3. Gli oneri a carico della Regione Basilicata per le spese di funzionamento sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2001, di L. 100.000.000 e trovano copertura nello stanziamento già previsto per la legge regionale n. 29/1994. Le attività di studio e ricerca sono finanziate con le ulteriori entrate di cui alla legge n. 183/1989.

4. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione del progetto di delimitazione definitiva dei bacini idrografici, per la ripartizione delle spese di funzionamento, come individuate all'art. 12, comma 1, si fa riferimento ai valori della superficie territoriale e della popolazione residente, attualmente aggiornati.

Sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei suddetti valori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono quelle già determinate dalle intese precedenti:

Regione Basilicata: 84,5 per cento;

Regione Puglia: 13,0 per cento;

Regione Calabria: 2,5 per cento.

## TITOLO V

## NORME TRANSITORIE

## Art. 15.

*Sede e Segreteria Tecnica-Operativa*

1. Entro sei mesi dalla data di insediamento del comitato istituzionale, la Regione Basilicata provvederà a dotare l'autorità di bacino di una idonea sede, di automezzi, delle attrezzature e dei materiali necessari per un adeguato funzionamento dell'autorità di bacino.

## Art. 16.

*Segreteria Tecnica e Segreteria Generale*

1. In sede di prima applicazione della presente legge la segreteria tecnica-operativa, è articolata negli uffici:

- a) segreteria;
- b) studi e documentazione;
- c) piani e programmi;

ed è costituita dal personale attualmente già previsto per le attività di bacino di cui alla legge regionale 16 luglio 1994, n. 29.

2. Sino alla nomina del segretario generale svolge le sue funzioni il dirigente regionale già nominato ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 16 luglio 1994, n. 29 il quale opera nel rispetto delle procedure, prerogative e rapporti definiti dall'art. 7.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 17.

*Regolamento di Amministrazione e Contabilità*

1. Entro sei mesi dalla data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'autorità di bacino e lo trasmette alle Regioni per la successiva approvazione.

## Art. 18.

*Abrogazione di norma di legge*

1. La legge regionale 16 luglio 1994, n. 29 è abrogata. È parimenti abrogata ogni altra disposizione di legge regionale che contrasta con la presente.

## Art. 19.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 gennaio 2001.

BUBBICO

01R0126

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2001, n. 3.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 46.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 7 del 29 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 46 è così sostituito:

1. La lettera b) del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32 è così sostituita:

«b) due consiglieri regionali con funzioni di vice presidenti».

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma 2, della Costituzione della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 gennaio 2001

BUBBICO

01R0127

## LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2001, n.4.

**Modifica ed integrazione alle leggi regionali n. 22/1998 e n. 2/2000.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 7 del 29 gennaio 2001)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Contratti di servizio, trasporto pubblico locale*

1. Il termine del 30 settembre 2000 previsto dall'art. 33 della legge regionale 27 luglio 1998, n. 22, così come sostituito dall'art. 1, comma 5, punto 6, della legge regionale 2 febbraio 2000, n. 2, è differito all'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Governo di copertura finanziaria degli oneri I.V.A. sui contratti di servizio.

2. Fino alla stipula dei contratti di servizio ciascuna amministrazione ha facoltà di prorogare le concessioni in essere.

3. La Regione, le province ed i comuni stipulano i contratti di propria competenza sulla base di uno schema generale di contratto applicabile per la fase transitoria adottato dalla giunta regionale.

4. I contratti già stipulati restano in vigore fino alla scadenza stabilita dai contratti stessi. Nell'ambito di quanto fissato dalle vigenti norme in materia ed entro il termine stabilito al precedente comma 1, le amministrazioni possono riaffidare in concessione i servizi esercitati ai rispettivi ex concessionari.

## Art. 2.

*Norma transitoria*

1. Fino alla stipula dei contratti di servizio ed al successivo espletamento delle procedure concorsuali previste dalle norme vigenti, le autorizzazioni relative ai servizi di trasporto finalizzati al pendolarismo per le aree industriali, già rilasciate dalle amministrazioni provinciali di Potenza e Matera, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale

3 settembre 1997 n. 45, compresi nella rete dei servizi minimi individuati dai piani dei trasporti di bacino delle province approvati dal consiglio regionale e predisposti in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. 3868 del 22 dicembre 1998, sono convertite in concessioni con deliberazione dei competenti enti concedenti.

Le province devono comunque accertare preventivamente che permangano i motivi di pubblico interesse che ne giustificano l'autorizzazione senza che ciò comporti effetti retroattivi.

2. In deroga alla legge regionale n. 26/1999, ed in relazione alla peculiarità dei servizi di cui al comma precedente, le imprese beneficeranno di un contributo chilometrico pari a L. 1.300 con decorrenza dalla data di esecutività dei rispettivi provvedimenti di concessione da parte delle amministrazioni provinciali competenti.

3. Le imprese che si trovano nelle condizioni fissate dai commi precedenti, dovranno attenersi all'intera normativa in materia di trasporto pubblico, ivi compresa l'applicazione del sistema tariffario approvato con la legge regionale n. 22/1998.

4. Le imprese che svolgono i servizi di cui ai commi precedenti, prima di pervenire alla stipula dei contratti di servizio, in analogia con quanto fissato dall'art. 33 della legge regionale n. 22/1998 come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 2/2000, devono comunicare alle rispettive province, secondo i tempi e le modalità fissati dalle due amministrazioni provinciali, l'eventuale manifestazione della intenzione di abbandonare il servizio, senza che ciò comporti alcun rimborso o diritto, o devono indicare, se non fosse già stato fatto, l'avvenuta costituzione di aggregazioni con altre imprese esercenti i servizi nella Regione Basilicata, tali da conseguire una percorrenza annua di almeno un milione di chilometri. In mancanza si attuano le procedure concorsuali previste dal comma 8 dell'art. 33 della legge regionale n. 22/1998, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 2/2000.

## Art. 3.

*Rilevazione autonoma dell'utenza*

1. Le imprese a partire dall'1° gennaio 2002 procedono alla rilevazione dell'utenza, mediante sistemi automatizzati con bigliettazione a terra.

## Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in L. 5.000.000.000 si provvede con appositi stanziamenti nel bilancio di previsione della Regione Basilicata per l'anno 2001.

2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

## Art. 5.

*Abrogazione*

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

## Art. 6.

*Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 gennaio 2001.

BUBBICO

01R0128

## LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2001, n. 5.

**Riconoscimento ai fini contributivi del periodo pregresso personale assunto legge n. 219/1981.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 7 del 29 gennaio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Riconoscimento ai fini contributivi del periodo antecedente all'ammissione nei ruoli regionali del personale assunto con la legge n. 219/1981*

1. Al personale assunto presso la Regione, con le modalità di cui alla legge n. 219/1981, successivamente inquadrato ai sensi della legge n. 730/1986 e attualmente in servizio, che non abbia svolto contempo-

raneamente attività libero professionali valide ai fini contributivi, il periodo di servizio antecedente all'immissione nei ruoli della Regione è equiparato al lavoro subordinato.

2. La Regione, per il periodo di cui al comma 1, si fa carico della copertura dei relativi oneri previdenziali. Il recupero degli oneri a carico dei lavoratori è attivato con modalità da stabilire successivamente.

3. Il personale di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve presentare formale domanda rivolta ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 2.

**Art. 2.**

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge che si quantificano in L. 1.700.000.000 si farà fronte con i fondi disponibili sul capitolo 350 del bilancio regionale, da corrispondersi nelle due annualità 2001 e 2002.

**Art. 3.**

*Pubblicazione*

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 gennaio 2001.

BUBBICO

01R0129

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651767/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001*

#### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

	Lire	Euro		Lire	Euro
<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale .....	508.000	262,36	- annuale .....	106.000	54,74
- semestrale .....	269.000	149,25	- semestrale .....	68.000	35,11
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale .....	416.000	214,84	- annuale .....	267.000	137,89
- semestrale .....	231.000	110,00	- semestrale .....	145.000	74,88
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			<b>Tipo F</b> - <b>Completo</b> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale .....	115.500	59,65	- annuale .....	1.097.000	568,55
- semestrale .....	69.000	35,63	- semestrale .....	593.000	306,25
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:			<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale .....	107.000	55,26	- annuale .....	962.000	507,16
- semestrale .....	70.000	36,15	- semestrale .....	520.000	268,55
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale .....	273.000	140,99			
- semestrale .....	150.000	77,46			

*Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale .....	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	1.500	0,77

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	8.000	4,13

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	4.000	2,07

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	474.000	244,80
Abbonamento semestrale .....	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	1.550	0,80

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Ufficio abbonamenti  
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni  
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni  
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 7 0 0 1 \*

**L. 3.000**  
**€ 1,55**